

ANGELO AMADORI

## GUGLIELMO DI CASTELBARCO

L'unico vero gran signore nella storia della Vallagarina

### INTRODUZIONE

Poiché non mi risulta sia stato ancora fatto, desidero portare a conoscenza del pubblico interessato alla nostra storia locale il testo completo del testamento redatto a Lizzana il 13 agosto 1319, con il quale Guglielmo, detto il grande, di Castelbarco, privo di discendenti diretti, dispose in merito ai suoi beni ed ai suoi feudi, ed in pratica fondò con una certa stabilità la potenza dei tre principali rami Castelbarco, che fiorirono, sia pur con diversa fortuna, nella Vallagarina fino alla conquista – quasi pacifica – della Serenissima Repubblica di S. Marco, avvenuta tra il 1410 ed il 1439.

Ne ho tratto la traduzione da una copia in latino allegata agli atti del processo Castelbarco-Madrizzo (1534-1654) esistente negli archivi del Comune di Avio. L'Ausserer ne fece per suo conto una traduzione in tedesco. Altra copia autentica esiste nell'archivio privato dei Castelbarco.

Prima di parlare del testamento sarà bene illustrare la situazione politico geografica della Vallagarina tra il 1200 ed il 1300, in modo da renderci meglio conto dell'ambiente in cui si mosse Guglielmo di C. B. per ampliare i suoi domini ereditari e per consolidare la potenza della sua famiglia.

E' noto che passata la potenza politica in Italia settentrionale da Berengario (franco-longobardo) ad Ottone I, calato dalla Germania in Italia nel 961 e coronato re a Pavia, Verona, antica capitale del regno dei Goti, divenne capoluogo di una marca legata alla Baviera, garantendo così la via dell'Adige agli imperatori tedeschi diretti dalla Germania a Roma, per farsi incoronare e ricevere così la prestigiosa sanzione sacra alla loro quasi sempre contestata autorità.

Tale passaggio però non fu mai tanto sicuro, ed anche Federico Barbarossa nel 1155 trovò gravissime difficoltà nel passaggio alla Chiusa e quasi ci rimise la vita; fu in quell'occasione infatti che Otto von Wittelsbach fondò le fortune della sua casata, iniziandone il lungo cammino verso il Ducato e poi Regno di Baviera, ma accontentandosi per l'occasione dell'investitura del Castello di Garda, capoluogo della Giudicaria gardense, erede di quella precedente sirmionese-romano-longobarda, da cui si controllava l'antica strada del Baldo, più sicura per passare da Trento a Verona di quella della Chiusa, inagibile per le piene dell'Adige durante interi mesi, sia a primavera che in autunno, e facilmente controllabile anche da pochi, ma decisi difensori. Solo nel 1193 i Veronesi – governo laico ormai – acquisteranno con la conferma imperiale la giudicaria gardense, di cui era stato investito – dopo il Wittelsbach – il Vescovo di Trento.

Dalla lettura ed interpretazione delle carte relative agli atti interessanti la famiglia Castelbarco e la Vallagarina in genere, sparsi in molti archivi, risulta anche che la famiglia Castelbarco fino al 1198, allorquando trasformò in beni feudali del Vescovo di Trento i suoi beni costituenti l'omonimo castello di Basiano (Pomarolo-Chiusole), non possedeva beni di natura feudale né sul monte Baldo, né in Valle.

Briano nel 1202 ottenne in feudo le decime di Ala, pieve di S. Stefano di Mori (ma allora forse ancora di Lizzana), ma i masi ed i boschi della zona alense appartennero sempre – prima e dopo tale data – al Vescovado di Trento. Agli inizi del 1200 i feudi vescovili trentini nella bassa valle risultavano concessi con regolari investiture: quello di Orsenigo (con Borghetto e Bellumo) ai Turisendi di Verona, che lo tennero regolarmente fino al 1218; quello di Avio a Martino da Pergine – la cui famiglia solo nel 1256 lo cedette regolarmente ai Castelbarco, e quello di Brentonico ad Uberto di Brentonico. Si può desumere pertanto che i Castelbarco non avessero agli inizi del 1200 alcuna giurisdizione nella Bassa Vallagarina. Erano però potenti, in quanto infeudati dei vari dazi di Chiusole - Ravazzone - Sacco, e avevano certamente acquisito potenza economica; inoltre secondo accettabili pareri essi fin dal 1155 avevano ottenuto l'investitura da parte del Vescovo di Verona delle decime di Brentonico e di Avio di competenza di detto Vescovado, che dovendo essere raccolte in zona dipendente «in temporalibus» dal Comitato Tridentino mancavano probabilmente delle sanzioni civili verso gli inadempimenti, e perciò abbisognavano di raccoglitori locali potenti e tali da garantire una sicura entrata ai pievani delle rispettive Pievi, cui in definitiva andavano versati quei proventi. Appare evidente che tale investitura, che coincide con quella di

Otto von Wittelsbach sul castello di Garda e con il passaggio dell'Imperatore Federico per la nostra valle, fa risaltare la posizione di prestigio che aveva la famiglia Castelbarco sia di fronte ai Vescovi di Verona, Signori di Avio e Brentonico «in spiritualibus», sia di fronte ai Vescovi di Trento, Signori delle stesse Pievi «in temporalibus».

Si deve anzitutto ritenere che i Castelbarco fossero famiglia di diritto germanico, altrimenti avrebbero difficilmente ottenuto una investitura di carattere feudale; la differenza tra famiglie di diritto romano e di diritto germanico (longobardo-franco) risalente storicamente all'Editto di Rotari confermato dai Franchi, si era andata via via affievolendo, ma nelle cose sostanziali non doveva aver perso nulla della sua importanza, dato che vi era collegata la pienezza dei diritti personali, soprattutto quello di portare le armi. Non se ne trova cenno negli atti di investitura, ma ritengo che ciò avvenisse perché era cosa assolutamente ovvia e logica (secondo la logica della distribuzione dei poteri di quel tempo) essendo tacitamente impensabile che potesse diversamente disporsi sia dall'autorità imperiale germanica, sia da quella Vescovile, essendo il Vescovo in sostanza un Principe del medesimo impero. Vedremo poi esaminando il testamento come tale differenza fosse ancor viva presso di noi nel 1319.

Tra il 1202 – Brianò q. Azone di C. B. – ed il 1256 la potenza locale dei Castelbarco si era consolidata. Nel 1256 infatti i fratelli Aldrighetto, Azone – padre di Guglielmo il grande – Federico e Guglielmo acquistano il feudo del Castello di Avio dai da Pergine con la sanzione del Vescovo di Trento ed iniziano da Sud (Avio) e da Nord (Castelbarco) la loro scalata alla conquista della Vallagarina.

Ricordiamo che la vita era in quel periodo piuttosto difficile in tutto il Principato Vescovile. Dal Sud premevano i Veronesi, che volevano annettersi Trento e da Nord premevano i Tirolo, che soprattutto con Mainardo tendevano in sostanza a laicizzare tutto il dominio Vescovile del quale erano legalmente solo gli «avvocati», cioè i difensori. Brevemente riassumiamo quel che successe.

Verona era allora nelle mani di Ezzelino da Romano – Vicario Imperiale – terribile e spietato con se stesso e con il prossimo.

Egli sale a Trento nel 1236 e vi rimane in pratica fino al 1255 – suo uomo di fiducia fu Sodegerio da Tito, podestà di Trento – con la pretesa di unificare su Verona il potere della Valle dell'Adige e garantire sia il passaggio agli Imperatori, che il predominio commerciale dei veronesi. (Basta leggere lo statuto dei radarolli – zattereri – quasi contemporaneo per rendersene conto). Questi infatti premevano per avere via libera

con i loro commerci da e per Bronzolo in giù e per non pagare i dazi sui legnami e sul carbone di legna che, oltre che dai Lessini e dal Baldo, ricavavano dalla Vallarsa ed acquistavano nel Sudtirolo. I nobili locali – i Castelbarco in Vallagarina ed i da Campo ad Arco e nelle Giudicarie – «si adeguano» ed in pratica diventano alleati di Ezzelino. Cacciato costui nel 1259 i Castelbarco ritornarono alla fedeltà (si fa così per dire) al Vescovo di Trento – unica fonte competente di legittimazione del possesso dei feudi – che l'8 ottobre di quell'anno concesse loro il perdono dal delitto di «fellonia» (era infatti dovere giurato del titolare di una investitura difendere il suo Signore); in quest'atto appaiono Aldrighetto con i familiari Federico ed Azone.

Intanto a Verona, scomparsi gli Ezzelini, il popolo aveva eletto Capitano Generale Mastino della Scala – anno 1262 – che nel 1265 ritorna con le sue truppe a Trento e la mette a soqquadro. Quasi contemporaneamente era podestà di Verona – carica tenuta sempre distinta da quella di Capitano Generale anche sotto il Dominio Veneto – Guglielmo di Castelbarco, zio del nostro, (anno 1263), che abbiamo visto attore assieme ai fratelli nell'acquisto del Castello di Avio e nel passaggio della relativa investitura. A Trento per la verità governavano in quel momento i Tirolo, ed il Vescovo Egnone era scappato a Piné, da dove aveva lanciato la scomunica contro Mainardo, per cui possiamo anche supporre che Mastino della Scala, oltre che dalla tutela degli interessi commerciali veronesi, fosse mosso anche dal Castelbarco per punire i Trentini, rei di non avere sufficientemente difeso il Vescovo.

Risulta anche che Guglielmo si interessò nello stesso anno (1265) per la costruzione del *Castrum junctum* di Roveredo, che doveva più tardi diventare la sede del mercato del sale per tutta la valle – il sale era la vita – e germe per la nascita e la crescita del Borgo e poi della Città, operando dal feudo di Lizzana che gli era pervenuto per successione femminile.

Ricordo che in seguito il Vescovo Egnone fuggì a Padova, dove morì nel 1273. Il successore Enrico II, dell'ordine Teutonico di Bolzano, tentò con l'aiuto dei Padovani di ritornare a Trento; Mainardo resistette fino al 1278, tentando anche di allearsi con i Veronesi. (E' interessante il prezzo da questi chiesto: per un capitano, due ingegneri, un mastrofabbro, Lire 10 ciascuno al mese e Lire 320 al mese per tutta la truppa. – Lire 1 = 20 denari –).

Finalmente nel 1279 si trattò la pace tra Trentini, Veronesi e Padovani. (Ricordo che l'altipiano di Asiago e la valle del Brenta, pur es-

sendo provincia di Vicenza sono tuttora Diocesi di Padova, perciò questa è confinante con la nostra Diocesi). Rappresenta Trento – il potere Vescovile – il nostro giovane Guglielmo, che ha modo così di mettersi in luce, mentre Verona è rappresentata da Bartolomeo della Scala. Guglielmo fu poi dodestà di Verona negli anni 1284-85 e 1288-89, mentre era Capitano Generale Alberto della Scala. Questi aveva organizzato nel 1283 una breve «operazione militare» a Trento per liberare suo suocero Alberto di Castelbarco, cugino di Guglielmo, che era prigioniero del Vescovo.

I rapporti tra il nostro Guglielmo e questo Alberto della Scala dovevano essere stati molto stretti se nel 1297, trovatosi Guglielmo in difficoltà per il possesso dei castelli della Vallagarina, Alberto organizzò un'operazione in grande stile, occupò tutti i castelli – vedremo poi l'elenco – e li consegnò a Guglielmo, che da quel momento diventò il vero unico Signore di tutta la valle, tale rimanendo fino alla sua morte.

Frattanto era scomparso anche Mainardo del Tirolo, nel 1295 – disponendo per testamento la restituzione del maltolto al Vescovo di Trento –, facilitando così all'Imperatore Rodolfo il riconoscimento di convalida dei poteri del Principe-Vescovo di Trento, cosa che avvenne l'anno successivo, fatto che costituiva anche riconoscimento della sovranità del Principato Vescovile nell'ambito del Sacro Romano Impero.

Guglielmo consoliderà sul piano della legittimità questi suoi domini feudali con le regolari investiture che riuscirà a farsi rilasciare dal Vescovo Bartolomeo Quirini (patrizio veneto) nel 1307, unitamente al fratello Aldrighetto, e successivamente nel 1314 (16 giugno) solo a se stesso.

Nel 1303 Guglielmo aveva acquistato dall'ultima discendente dei da Beseno sposata a Manfredino di Cles tutti i feudi di Castel Beseno, Castel Pietra, Folgaria e Gardumo, senza peraltro chiedere il benestare Vescovile, senza del quale le cessioni dei feudi erano nulle.

Detto benestare fu poi concesso dal Vescovo Bartolomeo nel 1306. Così praticamente Guglielmo nel 1307 divenne il vero unico Signore della Vallagarina da Ossenigo-Bellumo fino al «covalo» di Mattarello (Man) sia dall'una che dall'altra parte dell'Adige. Egli dominava così i passi tra Trento e Verona, i dazi sull'Adige e quelli tra la valle dell'Adige ed il lago di Garda, nonché dall'altipiano di Folgaria e dal Pian delle Fugazze giù per la Valle Leogra (Schio) – pervenutagli tramite la moglie – anche i traffici tra la valle dell'Adige ed il Vicentino. Così se Venezia – la più grande acquirente del nostro legname dal suo sorgere fino al suo scomparire – voleva costruirsi le flotte e far funzionare le sue fucine col carbone

di legna doveva dipendere in notevole parte dal nostro Guglielmo, ed altrettanto dovevano fare Verona e Vicenza.

A questi domini diretti si aggiungevano le decime di Manerbio veronese e di Ponte Passero, poste al controllo dell'antica via romana dei mercanti tra Verona e Mantova.

Guglielmo era pertanto un vero principe in relazione diretta oltre che con i due Vescovi di Trento e di Verona, anche con le Signorie del Tirolo e con quelle di tutto il Veneto, cosa che naturalmente gli aveva conferito un ruolo importante per il suo tempo. A facilitargli il compito, almeno agli inizi della sua carriera devono indubbiamente avergli giovato anche le relazioni con lo zio Alberto, canonico del Duomo di Verona, mentre un altro consanguineo, Bonifacio, era dal 1236 Arcidiacono del Duomo di Trento. Mai più nessun altro nobile, né Castelbarco, né di altra stirpe, raggiungerà in Vallagarina la somma di potere di Guglielmo, che si estendeva ben oltre i confini dell'attuale Comprensorio della Vallagarina – C 10 –.

Nella sua veste di gran Signore ebbe probabilmente occasione di avere ospite l'ambasciatore dei Da Polenta di Ravenna presso gli Scaligeri di Verona – suoi grandi amici – potenza nascente, che qualche decennio dopo avrebbero costituito una Signoria, che si estendeva da Oderzo nel Friuli fin a Pontremoli e Lucca –, Dante degli Alighieri, un ghibellin fuggiasco, fuoruscito fiorentino, arrabbiato sostenitore dei poteri imperiali, dandogli così modo di contemplare i «Lavini» di Marco, «quella ruina che nel fianco di quà da Trento l'Adice percosse», facendo così entrare la Vallagarina nel divino poema, sia pure nell'Inferno.

## IL TESTAMENTO

E veniamo al testamento, redatto in piena estate, – 13 agosto –. Anzitutto parliamo dei testimoni; tra essi vi sono 5 medici: uno di Parma, esercitante a Milano, uno di Venezia, uno di Verona, uno di Milano, ed uno di Verona ma esercitante a Trento; un bel consulto non solo per l'anno del Signore 1319, ma anche per i nostri tempi; vi sono poi i rappresentanti degli ordini religiosi, cioè dei Domenicani, dei frati minori (francescani) di Verona, il suo cappellano, nonché il parroco di Lizzana – competente per territorio – con i suoi collaboratori; è presente anche un magistrato, probabilmente con funzioni di giurista, dati i numerosi legati, – il Guglielmo Salvadei da Verona –, e ben quattro notari eser-

citanti a Roveredo, assieme al notaio di Avio. Il fatto che ben quattro notai dichiarassero la loro residenza a Roveredo dimostra l'importanza locale del Borgo sorto attorno al *Castrum junctum*, almeno dal punto di vista giuridico-commerciale, indubbiamente legata anche alla presenza del Dinasta nel vicino Castello di Lizzana, nonché il rilievo degli strumenti notarili in quei tempi, sia per le affittanze, che per gli scambi commerciali più notevoli.

Vi è ancora il Priore del Monastero-ospizio di S. Margherita, e molti dei suoi parenti. In tutto 25 persone, se contiamo i due notai che hanno sottoscritto l'atto. Una bella assemblea per quei tempi, con i mezzi di trasporto e di comunicazione allora disponibili, la cui organizzazione deve aver richiesto indubbiamente qualche settimana di tempo, segno che il declino del grande Guglielmo, che quarant'anni prima aveva condotto le trattative per la pace tra Trento, Verona e Padova, muovendosi tra i Vescovi, i Tirolo e gli Scaligeri, e perciò in base alla legge del tempo doveva avere almeno 25 anni di età, era stato lento e previsto.

Guglielmo, al quale sul piano storico dobbiamo riconoscere di aver operato per la conferma sul piano politico della appartenenza della Valagarina al Vescovado ed alla terra di Trento contro le pretese dei Veronesi, di cui più di un secolo dopo si faranno portatori gli stessi Veneziani, sceglie come sede per la propria tomba la chiesa dei Domenicani di Verona; segno indubbio del rispetto che egli portava per questa città, dove aveva raggiunto il massimo prestigio pubblico e dove forse egli era nato, dato che i Castelbarco avevano sempre posseduto una residenza in piazza Isolo, nei pressi della Chiesa di S. Maria in Organo, Pieve della reggia di Teodorico, antica Signora del Monte Baldo fin dai tempi più remoti; si può comunque ritenere che egli avesse studiato a Verona – il Podestà allora oltre che uomo d'armi era uomo di legge – città in cui fin dall'800 i giovani trentini venivano inviati a perfezionare la loro formazione.

Il testamento è poi importante perché nomina tutte le Pievi della sua Signoria assieme ai due Monasteri-ospizi di S. Margherita e di S. Leonardo, ambedue nelle pertinenze di Ala, a sua volta appartenente alla Pieve di Mori. Dall'elenco manca la Chiesa di Ala, segno che non vi era ancora una regolare cura d'anime.

Dobbiamo ricordare che tutto il territorio sulla sinistra Adige da Serravalle ad Ossenigo è sempre stato proprietà diretta del Vescovado di Trento e che religiosamente appartenne fino al 1547 alla Pieve di S. Stefano di Mori. Sul piano civile, distrutto dai Castelbarco nel 1167 il castello di Ala, considerato forse dai Veronesi, cui indubbiamente essi

erano allora legati, l'ultimo baluardo Vescovile trentino a Sud, questo centro non ebbe praticamente alcuna importanza fino a qualche decennio dopo il passaggio alla Repubblica veneta, (ancora nel 1411 al momento dell'occupazione veneta i villici di Ala avevano un solo rappresentante con quelli di Avio, nella persona del vicario aviense). Al servizio religioso provvedevano i sacerdoti dei due monasteri, oltre ad un cappellano residente non sempre stabilmente ad Ala.

Abbiamo visto invece che Avio e Brentonico – che non erano nomi di centri abitati, ma solo di giurisdizione – erano antichissime Pievi veronesi, a mio giudizio senza dubbio figlie, religiosamente parlando, di S. Maria in Organo, e tali rimasero fino al 1796, sia pure feudo «in temporalibus» della Signoria Vescovile Trentina, condominio che permise e facilitò senza dubbio l'affermarsi dei Castelbarco, mediatori da sempre tra i due poteri, ed ugualmente investiti regolarmente, secondo le rispettive competenze, da ambedue i Vescovi.

Guglielmo dispone infatti, oltre che a favore dei due Monasteri-ospizi, a favore delle seguenti Pievi della Valle:

1) S. Floriano di Lizzana (che si estendeva dal Dosso di Salomone fino ai prati di Adamo – cioè da S. Ilario compreso fin quasi a Serravalle – con le dipendenti chiese di S. Colombano, verso Terragnolo, di S. Tomaso nel nuovo borgo di Roveredo, e di S. Maria. (S. Floriano è quasi certamente la Chiesa-madre di tutte le chiese sorte in diocesi tridentina alla sinistra dell'Adige a Sud di Volano); ricade nel suo territorio anche il Monastero di S. Ilario, pure erede;

2) S. Maria di Volano, cui apparteneva anche Beseno;

3) S. Maria di Avio – diocesi di Verona – con la dipendente chiesa di S. Vigilio (l'attuale cimitero di Sabbionara, ove è sepolto un pronipote di Guglielmo) pure erede in quanto chiesa del castello di Avio e rimasta tale fino alla costruzione verso la metà del 1300 della chiesa di S. Antonio;

4) S. Pietro di Brentonico – diocesi di Verona – con la dipendente chiesa di S. Martino di Pilcante, che per coloro che discendevano dall'altipiano attraverso Piazzina, era punto obbligato di passaggio e via più breve verso la valle e per il castello di Avio o per Verona;

5) S. Stefano di Mori, con la dipendente chiesa di Chizzola, dedicata a S. Nicolò (patrono dei naviganti e perciò dei zatterieri e dei portinari dell'Adige);

6) S. Maria di Lagaro – Villa Lagarina – da cui dipendeva tutta la destra Adige da Aldeno fino a Lenzima, con la dipendente chiesa di

S. Cristoforo – altro protettore di traghettatori e portinari – che esercitava la cura d'anime sul castello di Castelbarco.

Sono sei Pievi, sette altre chiese e tre monasteri, che ci danno l'esatta visione dell'organizzazione religiosa in Vallagarina agli inizi del 1300, e che – tolto Ala – costituiscono anche l'elenco dei più antichi centri abitati della valle.

Prima di passare agli eredi consideriamo anche i legati a favore degli Ordini religiosi – Domenicani, Francescani e Ordine Teutonico, al quale apparteneva il Vescovo Enrico – e infine di S. Giovanni d'Oltremare – l'attuale Ordine di Malta – indicati nel documento. Segno indubbio che Guglielmo intratteneva rapporti con i più importanti ordini religiosi del tempo, da cui dipese senza dubbio la rinascita dello spirito religioso nelle nostre regioni, che più tardi doveva donarci le più belle e artistiche cattedrali e chiese, che ancora ammiriamo e veneriamo.

Rilevante è anche la sua ricchezza. I ventimila fiorini d'oro depositati a Venezia – le mani migliori in quei tempi per far fruttare la ricchezza e per curare quelle operazioni, che noi oggi definiamo investimenti, – costituivano una somma di cui non disponevano neppure i sovrani. Tenuto conto che un ducato, ed il fiorino doveva avere pressapoco uguale valore in oro, valeva allora circa 2400 soldi piccoli veronesi, quella somma corrispondeva a 480.000 soldi piccoli; per avere un'idea approssimativa consideriamo che tutto il feudo dei da Beseno nel 1303 era stato pagato 6400 soldi veronesi, e pur esso era costituito da due castelli e da una rilevante massa di altri beni); siamo di fronte pertanto ad un principe-banchiere sull'esempio di altri Signori non sovrani d'Europa. Forse per mettere assieme tutto questo ben di Dio egli aveva forzato un po' la mano; egli lascia però ai poveri della Valle Lagarina una somma rimarchevole «in remissione della sua anima», formula cristiana allora in uso per impetrare dal buon Dio il perdono dei propri trascorsi.

#### CITTADINANZA ROMANA

A mio giudizio il capitolo più importante del testamento dal punto di vista storico-giuridico è senza dubbio il 49.mo, laddove egli dona la libertà ai fedeli della sua Macinata (guardia del corpo).

La maggior parte di essi sono da Avio (vecchio cuore dei domini castrobarencensi e religiosamente legati a Verona) un paio sono da Bellumo – veronese – proprietà allodiale della famiglia Castelbarco ed uno da Rovedo; nel dichiararli liberi egli li ascrive d'autorità alla legge romana.

Credo non esista altro documento altrettanto chiaro relativo all'importanza della distinzione tra soggetti di legge germanica e di legge romana in pieno secolo XIV. Nelle città della pianura padana la distinzione era quasi completamente scomparsa, o aveva perso quasi del tutto il suo valore; da noi invece, antico ducato longobardo, marca e contea franca, Signoria Vescovile nell'ambito del Sacro Romano Impero e nel quadro politico germanico, la distinzione permaneva ed era importante sia sul piano familiare – rapporti di parentela e diritti ereditari – sia su quello della capacità ed autonomia di possedere e di disporre per testamento dei propri beni. Segno che la tradizione continuava a sussistere e che la maggioranza della popolazione di Avio era di origine romana. Un'altra conferma di questa divisione della popolazione la troviamo in un elenco di beni e redditi castrobarensi del 1333 – riferito agli eredi di Guglielmo – da cui si ricava senza dubbio che sull'altopiano di Brentonico vi erano ancora molte famiglie di diritto germanico – che versavano al loro Signore i diritti di «rimania» (arimanni) che abitavano per la maggior parte nella frazione di Fadano – Fano – scomparsa tre secoli dopo, mentre le altre famiglie – che possiamo perciò supporre di diritto romano – pagavano semplicemente dei «fitti».

Sia il testamento, che il ricordato inventario, sono perciò due importanti documenti per illuminarci su questo aspetto storico del nostro passato, e sulle divisioni che dovettero permanere, sia pure via via sempre più attenuate, fino all'arrivo dei veneziani nel 1411, dato che tra le prime cose che i delegati di Avio e di Brentonico chiesero al Doge Steno vi fu quella di essere liberati dall'obbligo delle «daie» – nome volgare agli inizi del '400, con cui si indicavano i diritti di rimaña – spettanti al Signore od al Castello.

La richiesta è anche il segno che sul piano del costume la distinzione tra le famiglie appartenenti alle due diverse discipline giuridiche era ormai praticamente scomparsa durante il secolo XIV, e poteva esser posto così mano alla formazione della nuova unica disciplina dei rapporti giuridici familiari e sociali, che fu condensata nei nuovi Statuti comunali, base dei futuri Codici; sul piano sociale un riconoscimento dell'uguaglianza degli abitanti lo troviamo nel Landlibell del 1511, in cui in via di diritto e di fatto si sanziona il diritto di portare le armi – permanente – per tutti gli abitanti dei due Principati Vescovili di Trento e di Bressanone e della Contea Principesca del Tirolo – da Borghetto fino a Kufstein, privilegio riservato solo agli uomini liberi e cosa rarissima, se non unica, in Europa.

## GLI EREDI

Dopo aver disposto legati particolari a favore della sorella, suora a Treviso, della cognata in Del Soldo, del giudice di Trento Guglielmo, figlio del giudice Bonazonta che nel 1303 era stato suo garante presso il Principe Vescovo in sede di legalizzazione dell'acquisto dei beni feudali dei da Beseno, ed agli eredi del suo fedele Nigrobono da Avio, egli destina una somma notevole – tremila libbre di denari veronesi – per la costruzione del Monastero dei frati minori di Roveredo, che egli vuole sorga presso la chiesa di S. Maria – inter Roveredum et Lizanam – obbligando i suoi eredi Castelbarco a concorrere anche in avvenire alle esigenze del convento, in cui desidera possano vivere otto confratelli.

Alla consorte Speronella del q. Marcobruno Vinario destina i suoi beni in valle Leogra, da cui ricavava un fitto di 360 denari veronesi – data la somma rilevante doveva trattarsi di tutta la valle o quasi – (da Schio fino al Pian delle Fugazze) oltre ai gioielli ed al mobilio di casa. Dispone infine un modesto, per lui, ma significativo legato di 50 denari a favore di tutti i suoi famigli, maschi e femmine, in riconoscimento della loro fedeltà; interessante qui il riferimento ai fedeli della sua Macinata che probabilmente lo avevano seguito nelle sue varie peregrinazioni e durante i suoi incarichi, che dovevano averlo portato frequentemente oltre che a Verona, a Bolzano, a Vicenza, a Padova ed a Venezia. Infine arriviamo ai Castelbarco.

Anzitutto assegna le decime di competenza veronese in Brentonico al pronipote Giovanni del q. Abriano del q. Bonifacio, dal quale discese l'Azzone Francesco di Avio-Dorsomaggiore che nel 1410 aprì con il suo testamento la strada alla Serenissima Repubblica di Venezia per il quasi pacifico acquisto della Vallagarina.

Peraltro ai discendenti del fratello Bonifacio non assegna alcunché della vera potenza feudale nei suoi vasti possedimenti, che egli divide invece tra il nipote preferito Aldrighetto del q. Federico, suo fratello maggiore, cui tocca il Castel Lizzana – sua residenza principale e perciò cuore dei suoi personali domini – con la Vallarsa e Terragnolo, cioè la via verso Vicenza e Venezia, ed in pratica il controllo del commercio del sale in tutta la Vallagarina, che aveva sede nel castello di Roveredo, ed inoltre il castello di Beseno – meno il terzo restituito al Vescovo di Trento – con le annesse terre di Folgaria e dell'altipiano, e con il Castel Pietra, ove aveva sede il dazio tra il nord ed il sud, passaggio obbligato inevitabile tra le marocche e la riva dell'Adige, che permetteva il facile controllo di tutti i pas-

saggi via terra ed anche via acqua. In sostanza i domini sulla sinistra Adige dai Lavini di Marco fino a Mattarello (dal prato di Adamo al covalo di Trento). Ai pronipoti Guglielmo ed Aldrighetto, il primo figlio di Azzone del q. Federico ed il secondo di Bonifacio del q. Federico, e perciò tra loro primi cugini, toccano rispettivamente i domini di Dorsomaggiore (Brentonico) Avio e Bellumo, con gli annessi castelli di Chizzola e di Serravalle, nonché i beni di Pilcante (cioè la parte meridionale della valle fino a Bellumo ed Ossenigo) e rispettivamente ad Aldrighetto, il Castelbarco con Castelnuovo e Castelcorno, nonché la valle di Gardumo, cioè la riva destra dell'Adige da Aldeno e Garniga a Mori.

Da questa divisione testamentaria si originò così la divisione territoriale dei feudi, che sul piano giuridico – salvo il periodo veneto – sopravvisse fino all'epoca napoleonica. Ricordo che la Repubblica Veneta non aggregò mai ai suoi domini diretti la Valle di Gresta – pieve di Gardumo – pur esercitando un forte protettorato sul ramo dei Castelbarco, che dal loro castello, il più elevato dei vecchi domini, tennero in vita il ricordo dell'antica gloria, sopravvivendo da soli alla estinzione di tutti gli altri rami Castelbarco ed operando lentamente per recuperare secoli più tardi – 1654 – la Signoria sui 4 Vicariati. A posteriori ci possiamo dispiacere che solo dopo 17 anni dacché Guglielmo l'aveva realizzata con l'aiuto di Alberto della Scala, con cui egli aveva praticamente liquidato il suo parentado meno stretto ormai divenuto infido politicamente ai suoi potenti alleati, egli spartisse così il feudo; dobbiamo però ricordare che il Medio Evo non conosceva la distinzione agli effetti ereditari tra domini feudali e beni allodiali, e che la distinzione tra diritto pubblico statuale e diritto privato è una conquista elaborata solo molto più tardi.

Per la verità dobbiamo accennare al fatto che dalla lettura del sopra-ricordato «instrumentum divisionis del 1333» sembrerebbe che il pronipote Aldrighetto avesse cercato di continuare l'opera di unificazione del grande suo prozio, perché molto del patrimonio suddiviso da Guglielmo era ritornato nelle sue capaci mani, ma a quella data esso fu nuovamente suddiviso tra i suoi figli Federico, Azzone, Guglielmo e Marcobruno. (N.B. in fatto di fantasia nella scelta dei nomi a quei tempi le famiglie non brillavano molto, vincolate come erano alla tradizione).

In quegli anni aveva primeggiato Federico, che era stato in relazione con Re Giovanni di Boemia, il quale lo aveva nominato Vicario imperiale di Brescia ed investito dei feudi della Gardesana occidentale, ben presto però perduti.

La fama del grande Guglielmo deve aver certamente brillato a lungo

nelle nostre terre e conferito maggior autorevolezza alla famiglia, del resto già legata per vincoli di parentela con le più importanti famiglie del Tirolo, del Trentino, del Veronese e del Mantovano.

## L'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA

Dalle clausole testamentarie si ricava anzitutto l'esistenza dei «masi», che certamente garantivano la buona condotta dell'agricoltura nella valle. Si parla infatti di masi a Sant'Ilario ed a Lizzana, nonché di vignali e di arativi coltivati a frumentone, frumento, miglio e panico – i quattro componenti principali dell'alimentazione dall'inizio della civiltà agraria mediterranea fino a qualche decina di anni fa – di prati e di boschi.

Si parla ancora di decime – era la tassa sui frutti agrari – di dazi e di diritti derivanti dai molini, dalle segherie e dai folloni – filatoi ad acqua per la lana, il lino e la canapa – che sono una chiara indicazione degli strumenti destinati alla utilizzazione delle principali risorse dei nostri antenati. Nel testamento non si accenna espressamente al bosco, ma devo qui ricordare l'importanza nell'economia di allora del carbone di legna – il petrolio del passato, almeno fino alla scoperta del carbon fossile – materia per cui scoppiavano vere e proprie guerricciole e che era oggetto di particolari cure da parte dell'autorità pubblica di allora, come si può ricavare da un documento quasi contemporaneo al testamento, e precisamente dall'atto del 10 giugno 1325, con cui gli Scaligeri in nome della Fattoria (Fisco) di Verona assicuravano alla famiglia de Circulis (un ramo della quale scese poi dai Lessini ad Ala e di qui risalì più tardi a Rovereto) i boschi delle Memole sui Lessini, già feudo del Monastero di S. Zeno dai tempi carolingi, ove si parla del «jus incidendi lignam pro faciendo carbone, ut terra nostra Veronae, et districtus, non indigeat carbone, quia de eo necesse est» (cioè il carbone è indispensabile).

Possiamo forse discutere sulle condizioni «primitive» nelle quali vivevano i nostri proavi, senza le comodità che ci rallegrano attualmente la vita – salvo ad entrare in crisi completa se manca per qualche minuto l'energia elettrica con conseguente immediato blocco di tutti gli elettrodomestici, degli ascensori, del riscaldamento e dei trasporti e delle industrie ecc. – ma dobbiamo ammettere che quel sistema era molto più fecondo per l'esperienza diretta dell'uomo verso la natura e le sue risorse.

Quanti nostri contadini saprebbero oggi organizzare la coltivazione dei loro campi a lino, a canapa, a frumentone, provvedere all'alleva-

mento dei «destrieri», dei muli, oltre che degli altri animali con i quali si pagavano i fitti e le decime? (spalle di maiale e galline). E le nostre ave non sapevano tutte filare la «canevela» (canapa) e tessere il lino e colorire, con l'indaco e la porpora che arrivavano dal mare, o più modestamente con le terre coloranti ricavate dai piccoli giacimenti del Baldo, i loro tessuti?

Ed agli inizi del secolo XIV non c'era ancora la seta, importata più tardi dai veneziani, che senza far trascurare né lino, né canapa, la cui coltivazione continuò fino all'epoca napoleonica ed oltre, arricchì così vistosamente la Vallagarina e favorì l'enorme – per allora, anche tenuto conto della modesta entità geografico-demografica della Vallagarina – crescita di Rovereto, e quella più modesta ma anche significativa di Ala, nonché la costruzione delle ancor superbe dimore e chiese, che formano testimonianze gloriose del nostro operoso passato.

## I NOMI

Vi accenno solo brevemente per sottolineare che nel 1300 vi erano ancora molti nomi propri di derivazione non cristiana – i cognomi erano stati abbandonati già in epoca longobarda per risorgere poi solo in epoca moderna; a Venezia dopo il 1450 e da noi dopo il concilio tridentino ed inizialmente solo per ragioni giudiziarie e fiscali –. Del resto gli stessi Scaligeri, scesi dai Lessini, si chiamavano Cane e Mastino, per cui sembra ovvio trovare nel nostro documento il nipote Mazalorsa (ed orsi vi furono sui Lessini e sulle prealpi vicentine fino verso il 1700), Terraboschi – gran roncatore si vede – Ognibene, consolazione ed augurio dei parenti, Bonamico, tutto un programma, Bonazonta, ben arrivato in una numerosa famiglia, Enregolino, piccolo signore della casa, Montanaro, Aventino, Bentevegna, Danexio (probabilmente esco dal danno di non avere figli, cosa che nel regime dei fedecommissi ereditari era una vera sventura) Belariva (romantico ante litteram), Zenario (nato in gennaio), Zelino (uomo del cielo) ed altri ancora, che sono frammisti agli ormai comuni Agostino, Francesco, Federico, Guglielmo, Ottone, Nicola, Daniele, Bernardino e Bartolomeo, santo protettore dei molti centri arimanni, assieme ai nomi tradizionali nella famiglia Castelbarco, come Aldrighetto, Azone, Briano od Abriano, ecc. Mi sia qui permesso un riferimento aviense. Tra i membri della Macinata premiati con la concessione della libertà trovo due Agostino l'uno figlio di Ottobello e l'altro di Valentino. Senza dubbio uno di essi

– personalmente opto per il primo per riferimenti a carte posteriori – è il capostipite di quella famiglia che un secolo e mezzo dopo assunse il cognome «Campagnola» (dalla località dove abitava, che coincide con l'attuale piazza di Avio); e che si rese benemerita nella storia di Avio e dalla quale uscirono eminenti sacerdoti e giuristi della diocesi di Verona. Un ramo di essa acquisì durante il periodo Teresiano la nobiltà comitale.

Anche le indicazioni topografiche ci riportano a località e castelli che ci sono abituarini, almeno come ruderi. Infatti Castelnuovo, Castelcorno, Castelbarco, Castel S. Giorgio, della Corte, di Avio, di Chizzola, di Serravalle, di Dorso Maggiore, di Lizzana, di Castel Pietra e di Beseno ci danno chiara testimonianza dell'importanza della valle quale via di comunicazione tra Nord e Sud e della sua densità demografica, per allora certamente rilevante. Dobbiamo infatti ricordare che all'inizio castelli e castellieri (fortilizi privi di comodità) erano stati costruiti per poter offrire rifugio sicuro non solo al castellano, che era obbligato ad abitarvi, ma soprattutto a tutta la popolazione delle zone circostanti (contadini, artigiani, zattieri, bascaioli, commercianti ed ospiti) durante i frequenti passaggi dei più o meno numerosi eserciti con relativo seguito, che scendevano dal Nord al Sud e talvolta anche risalivano, come nel caso degli Ungari, con frequenze rimarchevoli per ogni generazione, la nostra valle tra il 500 ed il 1500, ed anche più tardi. Alla loro costruzione avevano collaborato tutti, le Ville e le Comuni, ed ogni «regola» o «colonello» erano impegnati ancor nel 1500 a fornire le materie prime – legname, calce e sassi squadriati – oltre alla mano d'opera gratuita per la loro ordinaria e straordinaria manutenzione.

Solo durante il periodo veneto, finita ormai la paura dei vandalismi degli eserciti di passaggio, la popolazione cercò di scrollarsi di dosso questi oneri, ed i veneziani destinarono ai castelli rimasti dopo la loro «pulizia» (ne distrussero infatti parecchi, o ne permisero la demolizione ad uso edilizio, il che in sostanza è la stessa cosa) una percentuale delle multe «banni» ricavate dalle condanne penali per quei reati minori per cui era alternativamente prevista o la galera o la prigione o una congrua pena economica. Nel 1300 essi erano tutti importanti e sicuramente ben custoditi e ben tenuti; era infatti dovere degli uomini liberi di ogni comunità – i soli cui fosse legalmente permesso portare armi al di fuori della macinata – provvedere a turno alla guardia del Castello. Altrettanto dicasi per le città munite di mura, compresa la nostra Trento. E ritengo che per lunghi secoli questo fosse un dovere di cui allora si andava fieri, e dal cui esercizio si ricavava prestigio familiare e personale nella rispettiva comunità, sia

urbana, che rurale. (In Svizzera il concetto, sia pure più diluito e generalizzato, del cittadino soldato sopravvive tutt'ora ed è la base dell'ordinamento militare).

Non meravigliamoci perciò del numero, giustificato dalla localizzazione dei centri abitati o dei porti sull'Adige; i primi erano sorti lungo le strade di transito tracciate ancora in epoca romana sia in fondovalle, sia a mezzamontagna, come quella che dalla Valle di Gresta, passando per Lenzima, Castellano e Cei arrivava a Cimone e Garniga, congiungendo via Loppio e via Monte Baldo la pianura a Trento anche durante i periodi delle piene dell'Adige o di pestilenze pure più frequenti nel fondovalle per le sue condizioni climatico-ambientali di palude, od anche di scantonare i troppo frequenti dazi e balzelli dovuti a tutti i castellani e dazieri della vallata.

La sinistra Adige invece non aveva strade di mezzomonte, il versante ripido dei Lessini e dello Zugna non lo permette. Non meravigliamoci neppure della posizione dei castelli, sempre su colli ben difendibili dalle quattro parti, che se fa «sbuffare» noi, quando ci rechiamo a visitarli, costituiva allora la migliore garanzia, e perciò senso di sicurezza per tutti. La gente allora andava a piedi o a cavallo, sia pure di modesti muli od asini, e poche centinaia di metri di salita non scoraggiavano nessuno, mentre permettevano il più sicuro controllo dall'alto.

Il fatto poi che alcuni castellani – od anche molti – approfittassero del potere di cui disponevano per gravare la mano sugli uomini affidati alla loro difesa ed ai quali dovevano per obbligo feudale (feudo da foedus = patto di fedeltà col sovrano) rendere giustizia, percependo le sportule (diritti di giustizia) previste dalle norme o dalle consuetudini, è un discorso diverso, che più che al sistema attiene alla condizione umana dei governanti e dei governati, cosa che «mutatis mutandis» è ancora attuale in molte parti del mondo, anche se non esistono più germani e romani, servi o liberi, aldioni ed arimanni.

## CONCLUSIONE

La figura di Guglielmo di Castelbarco si staglia imponente non solo nella storia di questa famiglia, che non espresse più nei secoli seguenti una così rilevante personalità, anche forse per le mutate condizioni ambientali e storiche in cui si mosse, ma anche per la Vallagarina, che egli unificò, che riconobbe al Vescovo di Trento – anche durante il periodo

veneto (1411-1509) ciò non fu mai messo in serio dubbio – ed in definitiva alla nostra Regione.

Infine – e non mi par poco – egli si è dimostrato uomo responsabile e sensibile verso i valori religiosi – si era ancora al tempo delle crociate e delle loro epopée; infatti lo vediamo destinare il suo migliore destriero (che i guerrieri del tempo amavano forse più delle loro mogli) al Comendatore dell'Ordine Crociato di S. Giovanni d'oltremare, nonché cercare di garantire ad ogni Pieve e Monastero un qualche vantaggio, sia pur modesto, per migliorare il decoro delle chiese e permettere una vita più dignitosa ai religiosi, che in tempi di vita faticosa, non dovevano fruire tra la gente laboriosa, ma dura, di una vita facile.

Questo testamento, con altri pochi documenti ancora reperibili di quell'epoca, ci permette di ricostruire uno scorcio del nostro passato agli inizi del XIV secolo al di fuori della cronistoria ufficiale del Principato-vescovile trentino, e ci presenta un numero notevole di personaggi religiosi e laici, uomini d'arme e famigli, medici e notai, pievani e prelati, masadori e vignaioli, che costituirono i modesti ed onesti, ma necessari attori quotidiani della storia dei nostri, sia pur piccoli, ma antichi e sempre operosi paesi, e di cui tutti noi, loro discendenti possiamo andare fieri.

TESTAMENTUM NOBILIS MILITIS  
GUILLELMI de CASTROBARCO

13-Ag. 1319

In Christi nomine, Amen. Anno eiusdem Nativitatis millesimo tercentesimo decimo nono, Inditione 2., die Lunae tertio decimo intrante Augusto, in Castro Lizzanae, in sala camini novi dicti Castris, in praesentia Religiosorum virorum DD. fratris Nicolai de Pastrengo, Ordinis Praedicatorum, Haeretica praejudicis Inquisitoris in partibus Lombardiae inferioris et Prioris Conventus Veronae, fratris Danielis de Gusmarijs de Verona, Ordinis Minorum Guardiani Conventus Veronae, fratris Thomasis, eiusdem ordinis et Conventus, ac Dissertorum Dominorum Antonij, Archipresbyteri Sancti Floriani Lizzanae, Presbyteri Boni et Presbyteri Guillelmi confratrum dictae Plebis, Presbyteri Federici, cappellani infrascripti Testatoris, et sapientium virorum D. Guillelmi de Salvadeis, Judicis de Verona, et D. norum Mag.ci Antonij, Phisici de Parma, habitatoris Mediolani, Mag.ci Joannis, Phisici de Venetijs, Mag.ci Rondelli, Phisici de Verona, Mag.ci Joannis, Phicisi de Mediolano, Mag.ci Bernardini, Chirurgici, qui fuit de Verona, habitatoris in Tridento, et Bartholomei q.ser Omniboni de Roveredo, Bonincontri q.D.ni Richestantis de eodem loco et Boneti q. Bonamici de eodem loco, ser Christiani Notarij, filij dicti D.ni Bartholomei de Roveredo, Beneducij, Notarij de eadem Villa et Antonij, Notarij de Azillo, habitatoris in Roveredo, Aldrighetti Notarij, qui dicitur Gulfus de Roveredo, Gerardi, Notarij de S. Ursae, habitatoris Roveredi, Mazzolorsae q.ser Gerardi Soldi, Brenzonij q. Terrabosechij, habitatoris Lizzanae et fratris Boni, Prioris Monasterij S. Margaritae, et aliorum testium vocatorum et rogatorum ad infrascripta per infrascriptum Testatorem.

Ibique nobilis Miles D.nus Guillelmus q.D. Azonis de Castro Barco, Vallis Lagarinae et Tridentinae Dioecesis, sanus pro Dei gratia mente et corpore, recordans humanam naturam cito labi et fragilem esse, volens sibi et animae suae providere, ne de eius bonis post suum decessum contentio oriatur, Testamentum, seu ultimam voluntatem fecit et condidit, ut inferius continetur, proprio ore sic dicens.

1.

In primis eligo sepulturam meam apud fratres Praedicatores Veronae, et ibi volo corpus meum honorifice portari et sepeliri debere.

## 2.

Item relinquo et judico, quod in funere meo, et eius occasione, in vestimentis, cera, et alijs necessarijs expendantur duo millia librarum denariorum veronensium parvorum ita tamen quod de vestimentis et alijs apparamentis de seta et auro fiant apparamenta ad divinum et pro divino officio celebrando, et omne id quod superabundabit de dictis duobus millibus libris, quod non fuisset expeditum in praedicto funere, expendantur in dicto loco fratrum Praedicatorum in dictis apparamentis.

## 3.

Item relinquo dictis fratribus Praedicatoribus de Verona meliorem destrerium, seu equum, quem tunc temporis habuero, qui sit ibi cum baveria mea et scuto meo tempore funeris mei.

## 4.

Item relinquo et judico, quod mille librarum parvorum veronensium, ultra quingentas jam datas et solutas, expendantur ad faciendum ibi unam Arcam cum nobili apparamento, in qua ponatur corpus meum honorifice et cum expensis decentibus, usque ad dictam summam et pecuniae quantitatem.

## 5.

Item relinquo fratribus praedictis Praedicatoribus de Verona melius cingulum de argento, quod habuero tempore mortis meae, ad calices faciendos, pro divino officio celebrando.

## 6.

Item relinquo quod omnes possessiones, quae tenentur per me, vel per alios pro me, indebite seu injuste, incontinenti restituantur illis, qui ostenderent dictas possessiones ad se pertinere.

## 7.

Item relinquo, judico et volo, quod omnia, quae habuissem et haberem de alieno, pro male ablatis et per quemcumque alium modum habuissem et haberem seu tenerem, vel possiderem, sive per me sive per alium, indebite vel injuste, solvi, restitui et satisfieri debeat, primo et principaliter de omnibus denarijs, quos habeo in Castris Lizzanae et in tota Valle Lagarina, et alibi ubicumque locorum, et quos habeo, seu haberem in futurum seu quos habere deberem in Episcopatu Tridenti, Venetiarum, Veronae, et alibi ubicumque locorum a quibuscumque personis, tam laicis, quam

religiosis tam fratribus, quam sororibus, tam in deposito et depositis, quam alioquocumque modo et causa, et de viginti millibus florenis aureis, quos habeo apud Commune Venetiarum et, de omnibus alijs meis bonis mobilibus et immobilibus, quae habeo et in futurum acquirerem.

## 8.

Item relinquo et judico viginti mille libras denariorum veronensium parvorum pro amore Dei et remissionem peccatorum meorum, danda et distribuendas per infrascriptos meos fideicommissarios inter pauperes et egenos Vallis Lagarinae et alibi in dominatione mea, prout dictis fideicommissarijs, vel maiori parti eorum visum fuerit; quod legatum solvi debeat de bonis meis, sicuti in superiori legato est expressum, ad quod legatum personae privilegiatae praetextu alicuius privilegij nullatenus admittantur, sed ipsas ab hoc legato privas et privatas esse volo.

## 9.

Item volo, judico et relinquo, quod si ultra solutionem et satisfactionem omnium meorum male ablatorum et meorum legatorum supra et infra scriptorum aliquid supererit de bonis meis mobilibus et semoventibus et nominibus debitoribus quod tantum illud superfluum detur et distribuatur inter pauperes et egenas personas per meos fideicommissarios, vel maiorem partem eorum, ubi ipsis, vel maiori parti ipsorum, melius et utilius videbitur pro remedio animae meae, in quibus bonis mobilibus distribuendis inter pauperes intelligantur vasa argentea et pecunia, salvo ea quod in dicto legato non veniant, nec intelligantur, vasa de ligno et alia massaricia supellectilia et victualia, quae vasa massaricia supellectilia et victualia dividantur inter heredes meos infrascriptos, prout inferius continetur, ad quod legatum non admittantur aliquae personae privilegiatae pretextu alicuius privilegij, quos omnes privos et privatos esse volo ab hoc legato. Et volo quod, si bona mea mobilia non sufficerent ad solutionem, et satisfactionem omnium meorum male ablatorum et meorum legatorum supra et infra scriptorum, quod de bonis meis immobilibus plene fiat satisfactio omnium praedictorum, et quod omnia bona mea cuiuscumque conditionis sint obligata pro supra et infra scriptis adimplendis.

## 10.

Item relinquo et judico Ecclesiae Beati Vigilijs de Tridento quinque mille libras denariorum veronensium parvorum, qui debeant expendi in aedificatione dictae Ecclesiae, ad hoc, ut beatus Vigilus habeat remissio-

nem mei et mihi indulgeat quicquid habuissem injuste de bonis dictae Ecclesiae et Episcopatus, et quod damnum seu detrimentum intulissem eidem, vel alicui alij ipsorum occasione.

## 11.

Item relinquo, quod expendantur mille librae denariorum Ver. parvorum de meis bonis ad faciendam unam capellam et unum altare in Ecclesia Beati Vigiliij suprascripti, in qua capella et altari fiat divinum officium, reservato semper jure Patronatus ipsius capellae et altaris penes me Testatorem et heredes meos, ita tamen quod D.nus Episcopus Tridentinus et Capitulum Ecclesiae Tridentinae teneantur et debeant confirmare illum Presbiterum, qui per me, vel per meos heredes eisdem praesentatus et designatus fuerit ad ipsam capellam pro anima mea celebrandam et officiantam continuo, ita quod semper uno presbytero decedente alius et alij semper per me, vel meos heredes, vel maiorem partem eorum eligi et praesentari debeant, et dictus D.nus Episcopus et Capitulum praedictum teneantur confirmare.

## 12.

Item relinquo, praecipio, iubeo et lego, quod ematur unum podere mille librarum denariorum ver. parvorum, et quod podere sit et esse debeat dictae capellae et altaris, cuius poderis fructus et redditus colligere et habere debeat continuo presbyter per me, vel per heredes meos datus et designatus ad ipsam capellam et altare pro anima mea officiantum et celebrandum.

## 13.

Item relinquo, praecipio, lego et iubeo, quod pars Castri Beseni illa, qua est Ecclesiae Tridentinae, et quam teneo a dicta Ecclesia, et omnes terrae possessiones, jurisdictiones et jura, quae et quas teneo a dicta Ecclesia ad fictum pro centum libris denariorum ver. in una parte, et pro una cuppa argenti, valoris quinquaginta librarum ver. parvorum in anno incontinenti post meum decessum restituantur, et libere et absque impedimento aliquo dimittantur dicto Episcopatu seu Ecclesiae Tridentinae et sine aliquo impedimento relinquo.

## 14.

Item relinquo pro anima mea secundum meum destrerium, seu equum, quem habuero tempore mortis meae fratribus Allemanis, et alium secundum meliorem relinquo fratribus de Hospitali Sancti Joannis de

Ultra Mare designandum Praeceptoris S. Sepulchri de Verona, qui ipsum equum mittere debeat Commendatori generali dicti Ordinis Ultra Mare.

## 15.

Item relinquo Plebi S. Floriani de Lizzana Vallis Lagarinae unum campum, seu petiam terrae arativam, quae dicitur ramenpuder-iacentis in campanea Lizzanae, de quo solvitur mihi annuatim fictum viginti steriorum panizij, et viginti steriorum surgij ad mensuram Roboreti, pro illuminando ipsam Ecclesiam in dispositionem Gastaldi et Communis Roboreti.

## 16.

Item relinquo dictae Plebi Sancti Floriani de Lizzana unum mansum iacentem in pertinentijs Lizzanae, quod laboratur per Conradum, habitatorem Villae Plebis Lizzanae, pro quo solvit mihi omni anno quinque staria frumenti et quique staria silliginis, et quinque staria milij et quatuor staria panicij, et duas et dimidiam urnas uvae sclavae graspatuae quas dat mihi fictum annuatim pro duobus crinealibus iacentibus in crona calda, regulae Lizzanae.

## 17.

Item relinquo Plebi eidem S. Floriani unum mansum iacentem in pertinentijs S. Hilarij, Plebatus Lizzanae, quod laborant D.na Jacobina et eius filij de S. Hilario, et Delaitus q. Baie de eodem loco, pro quo dant mihi fictum annuatim triginta sex staria frumenti ad mensuram Roboreti.

## 18.

Item relinquo Ecclesiae S. Columbani, Plebatus Lizzanae, unum vineale iacens in Trambelleno, quod laborat Geroldus a Putea Perticae Trambelleni a me ad affictum, pro quo solvit mihi annuatim tres urnas vini collati.

## 19.

Item relinquo Ecclesiae S. Thomasij de Roveredo, Plebatus Lizzanae, unum vineale, seu petiam terrae altanatae, iacentem in Regula Roveredi, quod olim fuit Stopacij, cui coheret de duabus partibus via, pro illuminando ipsam Ecclesiam, in dispositione Gastaldi Communis Roveredi, qui pro tempore erit.

## 20.

Item relinquo S. Mariae, inter Roveredum et Lizzanam, unum vineale iacentem in Valle longa, pertinentiarum Roveredi, cui coheret de una parte Schinicius de Roveredo, de secunda filij D.ni Ursini de Pathono.

21.

Item relinquo D.no Episcopo et Episcopatu Veronae omne jus, quod habeo in decimis et jure decimationis de Minerbio et Ponte Pusceti, quas decimas ab ipso D.no Episcopo et Episcopatu Veronae recognosco.

22.

Item relinquo et judico Mag.co Bartholomeo Phisico q.D.ni Delaiti Sardenelle, et fratribus suis omne jus, quod habeo in terris, domibus, possessionibus, juribus, quae fuerunt q.D.ni Delaiti, et quas habeo et teneo et possideo in Civitate et Districtu Veronae, quas possessiones habui occasione unius debiti mille et trecentarum librarum den.parvorum.

23.

Item relinquo Monasterio Sancti Hilarij, Plebatus Lizzanae, decimam et jus decimationis et perceptionis fructuum omnium terrarum et possessionum ipsius Monasterij, et omne jus, quod habeo in ipsam decimam, et praecipio, rogo et volo, quod mei heredes nunquam debeant impedire ipsum Monasterium in ipsa Decima.

24.

Item relinquo dicto Monasterio S. Hilarij, mansum qui olim fuit Doclenzani de Tridento, quem mansum laborat a me Delaitus q.Donzea de S. Hilario, fictum solvendo, quod solvere consueverat dictus Delaitus, vel pater eius antiquitus Doclenzanis.

25.

Item relinquo Ecclesiae, seu Monasterio, S. Margarethae de subtu Seravalle unam petiam terrae arativam in Roda, quam emi a Pizolbano.

26.

Item relinquo dictae Ecclesiae, seu Monasterio S. Margarethae, prata mea de la Chizola, quae iacent in contrata Pozzea, et aliud pratum meum, quod est iuxta illud, via mediante.

27.

Item relinquo Plebi S. Mariae de Avolano tot de meis possessionibus dictae contratae, quae bene valeant centum librarum parvulavum.

28.

Item relinquo Plebi S. Mariae de Avio jus, quod habeo in uno vineale iacente in contrata S. Martini, Plebatus Avij, quod laborat More-solus, vel eius heredes a me.

29.

Item relinquo dictae Plebi S. Mariae prata mea, quae habeo in Mamma.

30.

Item relinquo Ecclesiae, seu capellae Sancti Vigilij de Avio, unum podere, seu possessionem iacentem in Villa et pertinentijs Bellumi, Veronensis Dioecesis, quod Octonellus et heredes Bonifacij de Bellumo laborant a me, et reddunt mihi fictum pro ipso annuatim minallia quattuor frumenti.

31.

Item relinquo dictae Ecclesiae S. Vigilij unum podere iacentem in Villa et pertinentijs Bellumi, quod Guilelmus et fratres eius, filij Belandae, laborant a me ad fictum pro novem minallibus frumenti in anno.

32.

Item relinquo Hospitali S. Leonardi de Burgheto Ossenichi decimam et jus decimationis omnium suarum terrarum et possessionum, et omnium nutrimentorum suorum, et omne jus, quod in ipsa decima habeo, et praecipio et volo quod heredes mei nunquam impediunt ipsum Monasterium, seu Hospitale in dicta decima.

33.

Item relinquo Ecclesiae S. Nicolai de Chizzola unum vineale iacentem in pertinentijs Chizzolae, quod laborat Bonfantinus de la Chizzola a me, ad ipsam Ecclesiam illuminandam.

34.

Item relinquo Ecclesiae S. Martini de Pilcanto unum vineale iacentem in Pilcanto, et eius pertinentijs, quod tenet ille de Benato de Pilcanto a me.

35.

Item relinquo Ecclesiae S. Stephani de Murio unum vineale iacentem sub eius viam, prope fontem Ravazoni, quod olim fuit Malatestae, et laboratur per Franciscum de Ravazono a me.

36.

Item relinquo Plebi S. Petri de Brentonico tot de meis possessionibus illius contratae, quae bene valeant XXXXX librarum denariorum veron.

37.

Item relinquo Ecclesiae S. Cristofori de CastroBarco Vallis Lagarinae omne jus, quod habeo in molendino, quod filij q. Gualdelli tenent a me ad fictum.

38.

Item relinquo Plebi S. Mariae de Lagaro duos plodios terrae arativae positos in pertinentijs, in contrata Vadi S. Joannis.

39.

Item relinquo D.nae Mariae, consanguineae meae uxoris, q.D.ni Gerardi de Soldo centum libras parvas, et si contigerit eam decedere antequam sibi solverentur, substituo Mazolorsam, eius filium, in dictis centum libris.

40.

Item relinquo Guilielmo, filio q.D.ni Bonazontae, Judici de Tridento, ducentas libras denariorum veronensium parvulorum de bonis meis.

41.

Item relinquo heredibus q. Omniboni de Nigrobono de Avio unum fictum XXV solidorum veron. parvorum, quod tenetur dare annuatim ex possessionibus, unde mihi solvebant dictum fictum.

42.

Item relinquo sorori Beatrici S. Pauli de Trapisio XXV librarum den. ver. parvulorum, quae debeant eidem dari per infrascriptos meos heredes dum ipsa vixerit omni anno.

43.

Item judico, ordino et relinquo quod be bonis meis fiat unum Monasterium apud Ecclesiam S. Mariae, positam in Valle Lagarina, inter Roveredum et Lizzanam, in quo Monasterio stare et habitare possint et debeant octo fratres Minoris Ordinis, et volo quod in dicto Monasterio expendantur usque ad quantitatem trium millium librarum den. Ver. parvulorum in domibus, libris, apparamentis et alijs necessarijs, secundum quod meis fideicommissarijs visum fuerit, et quod heredes mei teneantur dare, et debeant perpetuo omni anno dicto Monasterio et Ecclesiae, sive fratribus habitantibus ibidem omnia suprascripta, videlicet, quod D. nus Aldrighettus et sui heredes dare debeant perpetuo, omni anno, septuaginta staria boni frumenti, sex plaustra boni vini sclavi collati ad mensuram Roveredi et LXVIII librarum den. Ver. parvulorum. Et Guilielmus

q.D.ni Azonis et sui heredes perpetuo omni anno debeant dare triginta quinque staria frumenti boni, tria plaustra boni vini collati, et triginta duas libras den. parvulorum Ver., et praedicta facere et adimplere teneantur heredes mei et eorum heredes, sine aliqua petitione, et quisque praedictorum praedicta praedictis fratribus offerre teneantur, sive Ecclesiae praelibatae, et si aliquis praedictorum meorum heredum, vel eius heredes, decederent sine heredibus, quod pars illius meae hereditatis et omnium pro legatorum perpetuo sint obligata ad omnia suprascripta.

## 44.

Item relinquo nobili D.nae Speronellae, uxori meae, et filiae q.D.ni Marcobruni de Vinario omnes suas vestes, centuras et zoiias argenti et auri, et margaritarum seu perlarum factarum a dosso dictae D.nae Speronellae, seu quibus ipsa consuevit uti, seu quae eius occasione facta essent vel fuissent, et quae de cetero fierent, seu quae de cetero haberet.

## 45.

Item relinquo dictae D.nae Uxori meae thorum meum, et omnia ornamenta pertinentia dicto thoro, cum omnibus cultris, seu compertis, linteaminibus et alijs pertinentibus dicto thoro.

## 46.

Item relinquo dictae meae uxori totum podere meum de Valle Lavogre Vincentinae Dioecesis, de quo solvitur mihi omni anno tercentae et sexaginta librae den. Ver. parvulorum, quod podere libere relinquo eidem cum omnibus suis juribus et pertinentijs, et ad hoc ut ipsa habeat unde possit honorifice vivere et stare et in vita et morte, e in solutum et pro solutione mille libras den. Ver., quas a D.no Marcobruno eius patre in dote et pro omni lucro seu contradote suae dotis, et pro omni eo, quod posset petere de meis bonis, quacumque de causa, exceptis suprascriptis legatis.

## 47.

Item relinquo cuilibet ex donzellis meis, quae erunt mecum tempore mortis meae, quinquaginta libras den. Ver. parvulorum pro unaquaque.

## 48.

Item relinquo pro remissione animae meae et meorum peccatorum liberos et liberas Henregolinum et Montanarum fratres et filios q. Federici de Basiano, Bonifacium et Aventinum fratres et filios q. Augustini de Avio, Guilielmum eorum nepotem filium q. Ottobelli de Avio, Danesium q.

Adamini de eodem loco, Erigolinum q. Francisci, dicti Galinae, Omnibonum Montanarium et Marcum fratres et filios Auriletti de Bellumo, Ottonem de Seravalle, Bentevegnam de la Costa, Omnibonum q. Bartholomei Coqui de Roveredo, Augustinum et fratres eius, filios q. Valentini de Avio, et Donatum q. Beleridae de Roveredo, et omnes alios meos servos et servas, seu homines et foeminas, de Masinata, vel de familia, seu de quacumque alia servili conditione, cuiuscumque sint, vel fuerint aetatis et conditionis, tam natos, quam nascituros, tam hereditarios, quam emptos, seu alio quocumque modo acquisitos, vel mihi spectantes, et omnes, qui nunc essent, seu tempore mortis meae erunt, seu aliquo alio tempore fuissent mei de Masinata, servi mei vel ancillae meae, vel de familia, vel de alia servili conditione, et omnes eorum uxores, filios et descendentes ex eis, qui mihi boni, fideles et legales fuerunt et steterunt, dum vixero, et plenam libertatem eis do et concedo et relinquo et cuilibet eorum, ac remitto jus Patronatus, jus Subiectionis et omne aliud jus servitutis, quod in eis, vel aliquo seu aliqua eorum vel earum haberem, *ita quod a die mortis meae in antea perfectam et integram consequentur libertatem, et sint – et intelligantur esse – cives Romani, et liberi ab omni vinculo servitutis*, liberati, et eis et cuilibet eorum libertatem relinquo, dimitto et judico, ita et taliter, quod si quis, vel si qui eorum contrafecerint, et mihi boni, fideles et legales non fuerint, quod ab hoc legato sint privati, et cadant et revertantur in pristinam servitatem, salvo quod culpa et delictum unius vel plurium ipsorum, qui contrafecerint, alij seu alijs beneficentibus nihil nocere debeat, neque possit.

## 49.

Item relinquo omnibus praedictis servis et ancillis et personis de Masinata, seu de familia, vel alterius servilis conditionis, et cuilibet eorum omnia ipsorum peculia, et omnes alias res, quas haberent vel tenerent seu possiderent, vel quasi, tempore mortis meae, salvo quod teneantur solvere heredibus meis affictus et redditus, quos consueverunt mihi praestare et dare pro possessionibus meis, quas tenent a me ad fictum, vel de cetero mihi praesentarent, vel darent, vel tenerent ad fictum, et supradicta omnia et singula relinquo supradictis servis et ancillis meis, et alijs de familia vel alterius servilis conditionis, et cuilibet eorum, directo et per fideicommissum, omni modo, jure et causa, quo, vel quibus melius possum.

## 50.

Item relinquo praedictis Bonifacio et Aventino fratribus, et Guilielmo eorum nepoti, et cuilibet eorum, secundum quod habent et tenent, unum

casamentum cum terra, cui coheret de duobus partibus via, de tertia heredes q. Martini, de alia heredes Dolzi, et alias terras, de quibus conueverunt mihi solvere quattuor minallia frumenti, quattuor minallia sili-ginis, quattuor minallia panizij, quattuor minallia speltae, et duas libras piperis, et medietatem fructuum, quae omnia iacent in terra et pertinentijs Avij.

51.

Item relinquo dicto Bonifacio per se pratum de Campeio, districtus Avij, de quo solvit mihi fictum septem librarum parvulorum omni anno.

52.

Item relinquo praedicto Danexio de Avio omnes illas terras et possessiones de pertinentijs Avij, de quibus solvuntur mihi Testatori quattuor minallia frumenti in anno, et illas terras, de quibus solvitur mihi una gallina fictus.

53.

Item relinquo Henrigolino praedicto, filio q. Francisci dicti Zelinae, illam terram casalivam jacentem super gleram Roveredi, prope rugiam molendinorum, de qua mihi solvit fictum M.us Zenarius cerdo de Rovedo XV solidorum den. Ver. parv. in anno.

54.

Item relinquo Augustino et fratribus eius, f.q. Gualderici praedicti de Avio, omne fictum, et omnia ficta, quod et quae mihi tenentur dare, et dant, ex possessionibus quas tenent ad fictum a me, et de quibus conueverunt solvere mihi fictum, et ipsas possessiones eis relinquo liberatas, expeditas et allodiatas.

55.

Item relinquo et judico Joanni f.q. Abriani q. D.ni Bonifacij de Castro Barco, omne jus, quod habeo, seu acquisivissem in decima Plebatus Brentonici, quod olim dictus Bonifacius tenebat in feudum ab Episcopo Veronensi.

56.

Item relinquo et judico nobili militi D.no Aldrighetto f.q.D.ni Federici de CastroBarco, olim fratris mei, Castrum Lizzanae, cum tota eius Castellantia Perticae, Vallarsiae, Terragnoli et perticae Barbarollae, cum omnibus terris, possessionibus, mansis, pratis, montibus, decimis, Molendinis, seghis, fictis, Drictis, Jurisdictionibus, feudis, allodijs, et omnibus

alijs juribus et honoribus dicto Castro et Castellantiae, et dictis pertinentijs pertinent, qui mihi Testatori de jure spectarent.

## 57.

Item relinquo et judico dicto Domino Aldrighetto, nepoti meo de CastroBarco, CastrumBeseni et CastrumLapidis, inter Besenum et Avolanum, et Montaneam Fulgariae cum suis pertinentijs, cum castellantijs suis, et cum omnibus meis terris, possessionibus, mansis, molendinis, seghis, follonibus, fictis, Drictis, decimis, jurisdictionibus, feudis, allodijs, montibus, pratis, pascuis, et omnibus alijs juribus et honoribus dictis Castris et Castellantijs et Montaneae Fulgariae pertinent, quae mihi testatori de jure spectant, et omnes possessiones, bona et jura, feuda, allodia, jurisdictiones et honores, quae habeo et ad me spectant de jure in toto Plebatu Lizzanae, usque ad pratum Adamini, et a dicto Prato supra et in toto Plebatu Beseni, seu Avolani, tam in monte, quam in plano, excepta parte dicti Castri Beseni de Medio, cum juribus suis, quae est Episcopatus, seu Ecclesiae Tridentinae, quam eidem Episcopatu, seu Ecclesiae Tridentinae relinquo.

## 58.

Item relinquo et judico Guilielmo f.q.D.ni Azzonis f.q.D.ni Federici de CastroBarco, nepoti meo, Castrum DorsiMajoris, Castrum SanctiGeorgij, Castrum seu turrim Chizzolae, turrim seu Castrum Seravallis, Castrum, seu Castellarium de la Corte, Castrum Avij, possessiones Burgheti, Osse-nighi et Bellumi, cum omnibus eorum castellantijs, et cum omnibus eorum terris, possessionibus, fictis, Drictis, decimis, molendinis, seghis, follonibus, jurisdictionibus, feudis, allodijs, honoribus et juribus, dictis Castris et Castellantijs, et mihi de jure spectantibus, et omnes terras, possessiones, bona et jura, feuda, allodia, jurisdictiones et honores, quae habeo, et mihi de jure spectant in toto Plebatu Avij et in Ala, et in Pilcanto et eorum pertinentijs, et in toto Plebatu Brentonici, excepta decima, quam Joanni q. Abriani de CastroBarco in hoc meo testamento relinquo, et in toto Plebatu Avij et eorum pertinentijs, et generaliter a prato Adamini inferius usque ad Clusam Veronae, ex parte Orientis, et ex parte Occidentis usque ad portam seu strictam Corvariae ex altera parte Athesis.

## 59.

Item relinquo et judico Aldrighetto q. Bonifacij q.D.ni Federici de CastroBarco, nepoti meo, Castrum Castellani, Castrum Castrinovi, Castrum Castricornu, cum omnibus eorum castellantijs et cum omnibus eorum ter-

ris, possessionibus, redditibus, fictis, Dricis, decimis, molendinis, seghis follonibus, jurisdictionibus, feudis, allodijs, honoribus et juribus, et omnes terras, possessiones, bona et jura, feuda, allodia, quae habeo, vel ad me spectant de jure qualitercumque in toto Plebatu Lagari et in toto Plebatu Gardumi, et eius pertinentijs.

60.

Item dico et volo, quod per suprascripta legata relicta praedictis D.nis Aldrighetto, Guilielmo et Aldrighetto, eius nepotibus nulla abdentio seu detractio facta esse intelligatur alicui personae, vel loco, cui aliquid in hoc meo reliquissem Testamento, sive generaliter, sive specialiter reliquissem.

61.

Item relinquo et judico praedicto D.no Aldrighetto, nepoti meo, medietatem armorum, balistorum et sitamentorum, et aliorum vasorum, massaricum supellectilium et victualium, quae habuero tempore obitus mei, in omnibus Castris meis, et aliam medietatem relinquo et judico Guilielmo et Aldrighetto praedictis aequaliter.

62.

Item relinquo, judico et volo, quod praedicti D.ni Aldrighettus, Guilielmus et Aldrighettus teneantur et debeant facere unam Elemosynam universalem pauperibus Vallis Lagarinae volentibus accedere, et quisque ipsorum omni anno: videlicet dictus Aldrighettus de mense Junij, et dictus Guilielmus de mense Aprilis, et dictus Aldrighettus de mense Octobris, quas Elemosynas ipsi mei heredes omni anno perpetuo facere teneantur.

63.

Item relinquo, ordino et constituo ad omnia suprascripta et singula exequenda, complenda et executioni mandanda meos fideicommissarios generales et distributores, D.nos Commendatorem D.norum fratrum Allemanorum de Bulzano, qui nunc est, vel pro tempore erit, fratrem Nicolaum de Pastrengo de Verona, fratrem Blasium eiusdem ordinis q.D.ni Gerardi Soldi de Tridento, et si non viveret tempore mortis meae, vel non esset in Episcopatu Tridenti, vel prope ad tres Diettas priorem fratrum Praedicatorum Tridenti, fratrem Danielem de Gusmarijs de Verona, Ordinis fratrum Minorum, et si hoc officium de jure recipere non potest, seu in Officio Commissariae huiusmodi se intromittere, quod alij fideicommissarij mei de ipsius consilio legata mea solvere, bona distribuere et

alia facere teneantur et debeant, et post dicti fratris Danielis mortem, Guardianus fratrum minorum de Verona in dicto officio sibi succedat, et Nob. Militem D.num Aldrighettum f.q.D.ni Federici de Castrobarco, fratris mei, et si contigerit dictum d.num Aldrighettum decedere, antequam se in dicto officio intromitteret, vel dicta mea voluntas completeretur, in locum eius facio et substituo majorem eius D.ni Aldrighetti filium, qui pro tempore fuerit, ita quod major filius eius semper sit, et esse intelligatur, fideicommissarius et substitutus dicto D.no Aldrighetto, vel majori eius filio praemorienti; intelligendo praedictos Commendatorem, Priorem et Guardianum in casibus suprascriptis, qui actu in dictis officijs existent, quibus meis fideicommissarijs do et concedo liberam et generalem administrationem, liberum et generale mandatum et potestatem ad omnia et singula suprascripta et infrascripta complenda, et executioni mandanda, ita quod possint et valeant bona mea omnia mobilia et immobilia, quae habeo, et quae de cetero haberem, tam sua judiciali autoritate intromittere, apprehendere, vendere, obligare, alienare, in solutum dare, sine contradictione aliqua meorum heredum pro supra et infra scriptis omnibus et singulis antedictis solvendis et adimplendis, dando et concedendo praedictis meis fideicommissarijs, quod possint exigere pecunias mihi debitas a quibuscumque personis, et vocare sibi fore solutos de praedictis pecunijs, et solventes praedictis meis fideicommissarijs integram et plenam consequantur liberationem, et quod heredes mei non possint aliquas pecunias mihi debitas exigere, nec vocare, seu fore solutum, et si praedicti mei fideicommissarij omnes non fuerint in concordio, quod major pars ipsorum omnia supra et infrascripta possit facere et complere et executioni mandare, ita quod majorem partem ipsorum factum fuerit valeat, teneat, ac si per ipsorum omnes factum foret.

## 64.

In omnibus alijs meis bonis praedictis Nob. Militem D.num Aldrighettum de CastroBarco f.q. D.ni Federici, Guilielmum q.D.ni Azzonis et Aldrighettum q. Bonifacij mihi heredes aequaliter instituo, quam hereditatem praedictam, et omnia et singula suprascripta praelegata relinquo praedictis D.nis Aldrighetto, Guilielmo et Aldrighetto, et cuilibet eorum, his pactis, conditionibus et modis, quod praedicti heredes, et quilibet eorum debeant manutenere et defendere voluntate, consilio et opere personam meam, honores meos, castra, fortalitia, jura et jurisdictiones, et omnia et singula bona mea, et omnia, quae habeo, teneo et possideo, vel quasi, seu in futurum acquirerem, tenerem et possiderem, vel quasi, et quod dicti

mei heredes, et quilibet eorum, teneatur, et debeat, toto suo posse, sive personas suas, et omnium subiectorum suorum amicorum ponere et poni facere contra omnes personas, quae essent contra me, seu quae mihi de facto, vel opere aliquam iniuriam, seu molestiam inferrent, vel inferre vellent, meque ab omnibus defensare, et contra omnes, contra quas ego toto tempore vitae meae guerram facere, verbo, facto vel opere facere vellem, et quod non debeant verbo facto et alio tractatu facere aliquam societatem, seu conspirationem cum aliquo, qui me aderet, vel cum quo inimitiam haberem, seu qui amicus meus non esset, et etiam pacto et conditione, quod praedicti non debeant aliquo modo impedire servos meos et ancillas meas, vel alios cuiuscumque conditionis existant, quibus libertatem reliqui et relinquo in libertatibus, et in alijs eisdem per me relictis sic ipsos, sic liberos, debeant manutenere et defendere, et quod debeant facere et jurare, quod suprascripta mea voluntas in omnibus observetur et compleatur, et quod non debeant aliquo modo vel ingenio, consilio vel opere, suprascriptos meos fideicommissarios, vel aliquem eorum impedire, qui possint omnia et singula suprascripta complere, sed eius dare debeant consilium, et omnia suprascripta compleantur et affectui demandentur per ipsos fideicommissarios, vel majorem partem eorum. Et si supradicti mei heredes, vel aliquis eorum contra praedicta, vel aliquid praedictorum facerent, vel venirent, ex nunc partem illius, vel illorum qui contrafecerint vel venirent praedictorum hereditatis et legatorum relinquo illi, vel illis, qui dictam meam voluntatem observaverint et observare voluerint, et si praedicti omnes heredes mei contra praedicta, vel aliquid praedictorum, facerent vel venirent, ex nunc praedictam meam hereditatem et praelegata omnia, praedictis meis heredibus relicta, relinquo Episcopatu Tridenti pro dimidia et fratribus Allemanis pro alia dimidia, hoc pacto et conditione, quod praedictus Episcopatus, seu Episcopus, et fratres, non possint, nec debeant dictam hereditatem meam, bona, in totum, vel in partem vendere, renunciare, in feudum dare, vel modo aliquo alienare alicui personae de his, quae sibi obvenissent, cum velim ipsas partes, et bona, quae eis aliquo modo obvenirent in ipsam Ecclesiam Tridentinam et fratres Allemanos permanere, nec ullo modo volo in aliquam personam debere, seu posse devenire et si praedicti fratres Allemani, de ijs, quae sibi obvenissent, aliquid alienarent, id deveniat in Episcopatum Tridenti. Et si Episcopus, vel Capitulum Ecclesiae Tridenti, die ijs quae sibi obvenissent aliquid alienarent, id deveniat in fratres praedictos, sub dictis modis, pactis et conditionibus sibi ad invicem substituo, et rogo praedictos, quod sibi ad invicem praedicta restituant in casibus suprascriptis.

65.

Item dico, et volo et judico, quod si tempore vitae meae aliquid solvissem, vel solverem de supradictis, et solvi facerem, quod illud intelligatur solutum, nec possit ulterius peti, et volo debere esse meum ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem, et quod valeat jure Testamenti, codicillorum, donationis causa mortis, et cuiuslibet ultimae voluntatis et omni alio jure, modo et causa, quo et qua melius valere et tenere potest, et si aliquod aliud Testamentum, seu ultimam voluntatem vel codicillos fecissem, illud, illos et illam revoco, et presentem ultimam voluntatem valere volo non obstantibus aliquibus verbis solemnibus, vel alijs in ipsis appositis, quibus derogo et derogatum esse volo, et praesentem scripturam debere effectum habere, et rogo per fideicommissum quemcumque venientem ad dictam meam hereditatem ab intestato, et si contigerit aliquem ad ipsam meam hereditatem ab intestato venire, quod ipsam restituant supradictis meis heredibus, secundum quod superius scripti sunt.

66.

Et vos omnes hic adstantes vocari dicta de causa, et rogo vos, et quemlibet vestrum debere esse testes huic meo testamento et voluntati ultimae, et rogo quemlibet notarium debere scribere et subscribere in praedictis.

Ego Bonifacius Notarius filius D.ni Joannis de Avio interfui et rogatus scripsi.

Ego Antonius Notarius olim Magistri Conradini de Asillo, una cum Bonifacio Notario suprascripto praedictis omnibus interfui et rogatus scribere et subscribere meum signum apposui et me subscripsi.

Ego Christianus Imperiali Autoritate Notarius, filius D.ni Bartolomei de Roveredo, una cum suprascriptis Bonifacio et Antonio Notarijs, et praedictis omnibus interfui et rogatus scribere et subscribere, signum meum apposui et me subscripsi.

Collazonato il 9 maggio 1697 da  
Georgius Rudolphus Beyer  
Excelsi Regni superioris Austriae  
Prov. Secretarius et Registrator.

Trascrizione: A. Amadori - Archivio Conti di Castelbarco-Visconti.

TESTAMENTO DEL NOBILE MILITE  
GUGLIELMO DI CASTELBARCO

Nel nome di Cristo, amen. L'anno della Natività del Signore 1319, indizione 2<sup>a</sup>, Lunedì 13 agosto, nel Castello di Lizzana, nella sala del nuovo caminetto di detto Castello, alla presenza dei Religiosi: fra' Nicola da Pastrengo, dell'Ordine dei predicatori, inquisitore delle eresie nelle parti della Lombardia meridionale e Priore del convento di Verona; fra' Daniele de Gusmari da Verona, dell'Ordine dei Minori, Guardiano del Convento di Verona; fra' Tomaso del medesimo Ordine e Convento, e degli illustri Signori don Antonio, Arciprete di San Floriano di Lizzana, dei preti Bono e Guglielmo confratelli nella detta Pieve, e di don Federico Cappellano del Testatore, nonché dei sapienti Signori Guglielmo de' Salvadei, Giudice di Verona, dei magnifici Antonio, medico - fisico di Parma e abitante a Milano; Giovanni, medico - fisico di Venezia; Rondello, medico - fisico di Verona; Giovanni, medico fisico di Milano, del chirurgo Bernardino da Verona ed ora abitante a Trento, nonché di Bartolomeo q. ser Ognibene da Roveredo, di Bonincontro q. ser Richiistante del medesimo luogo e di Boneto q. ser Bonamico, pure del medesimo luogo, di ser Cristiano, notaro, figlio del predetto Bartolomeo da Roveredo, di Beneducio, notaro della medesima villa, e di Antonio, notaro di Azillo, abitante in Roveredo, di Aldrighetto notaro soprannominato Gulfo de Roveredo; di Gerardo notaro di S. Orsola, abitante a Roveredo, di Mazzolorsa q. ser Gerardo Soldo, di Brenzone q. Terraboschi, abitante a Lizzana, ed ancora di fra' Bono, Priore del Monastero di S. Margherita, e di altri testimoni chiamati e rogati dal sottoscritto Testatore.

Quivi il nobile milite sig. Guglielmo q. Azzone di Castelbarco, Vallagarina, Diocesi di Trento, per grazia di Dio sano di mente e di corpo, ricordando che l'umana natura è fragile e all'improvviso si dissolve, volendo provvedere a sè ed alla sua anima acché dopo il suo decesso non sorgano contese in merito ai suoi beni, fece testamento e stabilì la sua volontà nel modo sottoscritto, così personalmente dicendo:

1.

Scelgo per la mia sepoltura la Chiesa dei frati Predicatori di Verona, dove voglio che sia portato il mio corpo per essere onorevolmente seppellito.

2.

Item, lascio ed aggiudico per le spese del mio funerale, e relative a ciò, due mila libre di denari veronesi piccoli da spendersi per le vesti, le cere e quant'altro necessario, in modo però che vesti e paramenti siano destinati alla celebrazione del divino ufficio; tutto ciò che sopravvanzerà da queste due mila libre sarà impiegato per l'acquisto di paramenti per detta Chiesa dei frati Predicatori.

3.

Item, lascio a detti frati Predicatori il migliore dei destrieri, che possederò al tempo della mia morte, che dovrà presenziare con la bardatura e lo scudo al mio funerale.

4.

Item, lascio ed aggiudico mille libre di denari piccoli veronesi, oltre alle cinquecento già versate, per la costruzione in loco di un'arca, nobilmente ornata, in cui riporre onorevolmente il mio corpo, con spese convenienti fino all'ammontare di detta somma.

5.

Item, lascio ai predetti frati predicatori di Verona la miglior cinghia d'argento, che avrò al tempo della mia morte, per farne calici per la celebrazione dei Divini uffici.

6.

Item, lascio tutti i possedimenti, da me o da altri, per conto mio tenuti, indebitamente o ingiustamente, affinché siano subito restituiti a coloro che dimostreranno di averne diritto a giusto titolo.

7.

Item, lascio, aggiudico e voglio che tutto ciò di altri, che ho avuto in malo modo, o che ho avuto e posseggo o tengo, sia direttamente e indirettamente, indebitamente o ingiustamente, sia pagato o restituito, e che ciò sia soddisfatto in primo luogo e principalmente con tutti i denari che ho nel Castello di Lizzana ed in quelli della Val Lagarina, e poi in qualsiasi altro luogo, sia al presente che in futuro o che dovrei percepire nei Vescovadi di Trento, di Verona e di Venezia, o in qualsiasi altro luogo da qualsiasi persona, sia laica che religiosa, sia confratelli e consorelle, ivi depositati a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, e inoltre con i 20 mila fiorini d'oro depositati presso il Comune di Venezia, e con

tutti gli altri miei beni ed immobili, che ho al presente o potrò avere in futuro.

8.

Item, lascio ed aggiudico per amore di Dio e in remissione dei miei peccati venti mila libre di denari veronesi piccoli da distribuirsi a cura dei sottoindicati miei fedecommissari ai poveri ed ai bisognosi della Valle Lagarina e delle altre località dei miei domini, a giudizio di detti fedecommissari o della maggior parte di loro; questo legato dovrà essere pagato con i miei beni, così come indicato per il legato precedente, ed ad esso non avranno diritto le persone che beneficiano di un privilegio, che voglio non abbiano parte nel presente legato.

9.

Item, voglio, aggiudico e lascio ciò che sopravvanzerà dal pagamento e dalla soddisfazione del malto e dei legati sopraddetti in cose mobili e semoventi, e che risulterà superfluo sia dato e distribuito da parte dei miei fedecommissari, o dalla maggioranza di loro, ai poveri ed ai bisognosi secondo quanto sembrerà loro, o alla maggioranza, migliore e più utile e ciò a rimedio dell'anima mia; tra le cose da distribuire dovranno essere compresi i vasi d'argento ed i denari, con esclusione di ciò che non ricade entro il legato e dei vasi di legno, delle masserizie, delle suppellettili e dei generi alimentari, cose che dovranno essere divise tra i miei eredi, come sottoindicato; a questo legato non dovranno essere ammesse le persone privilegiate, che voglio escluse da ciò.

E voglio che qualora i miei beni mobili non siano sufficienti al pagamento ed alla soddisfazione di tutto quanto da me malto e dei miei suddetti legati, siano a ciò destinati i miei beni immobili in modo che sia fatta piena soddisfazione, e tutti i miei beni di qualsiasi condizione saranno vincolati per l'adempimento di quanto sopraddetto e sottoindicato.

10.

Item, lascio ed aggiudico alla Chiesa di S. Vigilio di Trento cinque mila libre di denari veronesi piccoli, da impiegarsi nella costruzione di detta Chiesa, affinché S. Vigilio mi rimetta e perdoni se ho avuto ingiustamente qualcosa dei beni di detta Chiesa e Vescovado, o se per caso abbia recato danno od offese ad alcuno di essi.

11.

Item, lascio mille libre di denari piccoli veronesi da impiegarsi per l'erezione di una cappella e di un altare nella detta Chiesa di S. Vigilio,

su cui dovrà essere fatto il divino ufficio, riservato sempre il jus patronatus di questa cappella ed altare presso di me testatore e presso i miei eredi, in modo cioè che il Vescovo di Trento e il Capitolo della Chiesa Tridentina siano tenuti e debbano confermare quel sacerdote che sarà stato presentato e designato da me o dai miei eredi perché uffici e celebri sempre in suffragio della mia anima, cosicché venendo meno un sacerdote io, o i miei eredi, o la maggioranza di essi, dobbiamo sempre scegliere e presentare un altro sacerdote che il sig. Vescovo e il predetto Capitolo saranno tenuti a confermare.

## 12.

Item, lascio, comando, suggerisco e dispongo che sia acquistato un podere di mille libre di denari piccoli veronesi da legarsi a detti cappella ed altare, i cui frutti e redditi dovrà godere e raccogliere sempre il sacerdote, che sarà stato designato da me o dai miei eredi ad officiare e celebrare in suffragio della mia anima.

## 13.

Item, lascio, suggerisco, lego e comando che quella parte di Castel Beseno che è della Chiesa Tridentina, e che io tengo per conto di detta Chiesa, assieme a tutte le terre, i possedimenti, le giurisdizioni ed i diritti, che ho in affitto da detta Chiesa, in parte per cento libre di denari veronesi e in parte per una coppa d'argento del valore di cinquanta libre di denaro veronesi all'anno, subito dopo la mia morte siano restituiti e consegnati liberi da qualsiasi impedimento a detto Vescovado o alla Chiesa Tridentina, e li lascio liberi da ogni impegno.

## 14.

Item, lascio per l'anima mia il secondo dei miei destrieri, o cavalli, che avrò al tempo della mia morte ai frati Teutonici, e un altro cavallo, tra i migliori, lo lascio ai confratelli dell'Ospedale di S. Giovanni d'Oltremare, da scegliersi da parte del Preposito di S. Sepolcro di Verona, che dovrà farlo rimettere al Commendatore generale di detto Ordine d'Oltremare.

## 15.

Item, lascio alla Pieve di S. Floriano di Lizzana in Valle Lagarina un campo, cioè una pezza di terra arativa detta «ramenpuder», situata nella campagna di Lizzana, da cui ricavo un affitto annuo di venti stari di panico e venti stari di sorgo, misure di Roveredo, a disposizione del

Gastaldo e della Commune di Roveredo per l'illuminazione della Chiesa predetta.

16.

Item, lascio a detta Pieve di S. Floriano di Lizzana, un maso situato nelle pertinenze di Lizzana, che viene lavorato da Corrado, abitante nella villa della Pieve di Lizzana, che mi paga ogni anno un fitto di cinque stari di frumentone e cinque stari di frumento, cinque stari di miglio e quattro di sorgo, nonché due orne e mezza di uva schiava graspata che mi versa ogni anno per l'affitto di due pergolati situati nella «crona calda», regola di Lizzana.

17.

Item, lascio alla medesima Pieve di S. Floriano un maso situato nelle pertinenze di S. Ilario, Pieve di Lizzana, lavorato dalla signora Giacomina e dai suoi figli, abitanti a S. Ilario, e da Delaito q. Baio del medesimo luogo, e per il quale essi mi pagano il fitto annuo di trentasei stari di frumentone, misura di Roveredo.

18.

Item, lascio alla Chiesa di S. Colombano, pieve di Lizzana, un vignale situato a Trambilleno, lavorato da Gerolda da Pozza Pertica di Trambilleno, e per il quale mi paga il fitto annuo di tre orne di vino fatto.

19.

Item, lascio alla Chiesa di S. Tommaso di Roveredo, pieve di Lizzana, un vignale, cioè una pezza di terra rialzata, situata nella regola di Roveredo, già di Stopazio, che confina da due parti con la strada, a disposizione del Gastaldo pro tempore della Commune di Roveredo per l'illuminazione di detta Chiesa.

20.

Item, lascio a S. Maria, tra Roveredo e Lizzana, un vignale situato in Vallunga pertinenze di Roveredo, che confina da una parte con Schinicio da Roveredo e dall'altra con i figli di ser Ursino da Patone.

21.

Item, lascio al sig. Vescovo e al Vescovado di Verona tutti i diritti che ho sulle decime e sul diritto di decimare a Minerbio e a Ponte Passero, che riconosco di avere dallo stesso Vescovo e Vescovado di Verona.

## 22.

Item, lascio ed aggiudico al Magnifico Bartolomeo, medico fisico, del q. ser Delaito Sardenella, ed ai suoi fratelli, ogni diritto che ho sulle terre, case possedimenti e diritti, che una volta furono del q. Delaito e che ho e posseggo nella città e nel distretto di Verona, possessi che ebbi a causa di un debito di milletrecento libre di denari piccoli.

## 23.

Item, lascio al Monastero di S. Ilario, pieve di Lizzana, la decima, e il diritto di decimare e di raccogliere, relativa ai frutti di tutte le terre ed i possedimenti di detto Monastero, ed ogni diritto che tengo sulla medesima decima, e inoltre chiedo, comando e voglio che i miei eredi non debbano mai creare impedimenti a detto Monastero a causa di queste decime.

## 24.

Item, lascio a detto Monastero di S. Ilario, il maso già appartenuto a Doclenzano da Trento, lavorato da Delaito q. Donzea da S. Ilario, per il fitto che detto Delaito deve pagare, ed era solito pagare suo padre fin dall'antichità al predetto Doclenzano.

## 25.

Item, lascio alla Chiesa, o Monastero di S. Margherita, sotto Serravalle, la pezza di terra arativa alla Roda che ho acquistato da Pizolbano.

## 26.

Item, lascio alla predetta Chiesa, o Monastero di S. Margherita, i miei prati alla Chizzola, situati nella contrada della Pozza, ed un altro mio prato presso quelli, separato dalla strada.

## 27.

Item, lascio alla Pieve di S. Maria di Volano il corrispondente dei miei beni siti in detta contrada, del valore garantito di cento libre di denari piccoli.

## 28.

Item, lascio alla Pieve di S. Maria di Avio i diritti che ho su un vignale, situato nella contrada di S. Martino, pieve di Avio, che lavora per mio conto Moresolo o i suoi eredi.

## 29.

Item, lascio a detta Pieve di S. Maria i prati miei situati a Mama.

30.

Item, lascio alla Chiesa, cioè alla Cappella di S. Vigilio di Avio, un podere, cioè un possedimento, situato nella villa e nelle pertinenze di Bellumo, diocesi di Verona, che lavorano per mio conto Ottonello e gli eredi di Bonifacio da Bellumo, e per il quale mi pagano il fitto annuo di quattro minali di frumentone.

31.

Item, lascio alla predetta Chiesa di S. Vigilio un podere situato nella villa e nelle pertinenze di Bellumo, che lavorano per mio conto Guglielmo e i suoi fratelli, figli di Pelanda, per il fitto annuo di nove minali di frumentone.

32.

Item, lascio all'Ospizio di S. Leonardo del Borghetto di Ossenigo la decima e il diritto di decimare di tutte le sue terre e possedimenti, e di tutte le sue entrate ed ogni diritto che ho su detta decima, e dispongo e comando che i miei eredi non creino mai impedimenti al Monastero, o all'Ospizio, in ragione di detta decima.

33.

Item, lascio alla Chiesa di S. Nicolò di Chizzola un vignale situato nelle pertinenze di Chizzola, lavorato per mio conto da Bonfantino della Chizzola, per l'illuminazione della Chiesa.

34.

Item, lascio alla chiesa di S. Martino di Pilcante un vignale situato a Pilcante e sue pertinenze, che lavora per mio conto il Benato da Pilcante.

35.

Item, lascio alla Chiesa di S. Stefano di Mori un vignale situato sotto la strada, presso la fonte di Ravazzone, che una volta appartenne a Malatesta, e che viene lavorato per mio conto da Francesco di Ravazzone.

36.

Item, lascio alla Pieve di S. Pietro di Brentonico il corrispondente dei miei beni siti in quella contrada del valore garantito di cinquanta libre di denari veronesi.

37.

Item, lascio alla Chiesa di S. Cristoforo di Castelbarco della Val Lagarina, tutti i diritti che tengo sul molino dato in affitto ai figli del q. Gualdello.

38.

Item, lascio alla Pieve di S. Maria di Lagaro due plodi di terra arativa situati nelle sue pertinenze, nella contrada del guado di S. Giovanni (Vò di S. Giovanni).

39.

Item, lascio alla signora Maria, consaguinea di mia moglie (vedova) q. ser Gerardo de Soldo cento libre piccole, e in caso di sua morte anteriore al pagamento, a suo figlio Mazolorsa, quale suo sostituto per dette cento libre.

40.

Item, lascio a Guglielmo, figlio del q. ser Bonagiunta, giudice di Trento, duecento libre dei denari piccoli veronesi da prelevarsi dai miei beni.

41.

Item, lascio agli eredi del q. Ognibene de Nigrobono da Avio il fitto di venticinque soldi veronesi piccoli, che doveva versarmi annualmente quale fitto per i miei possedimenti.

42.

Item, lascio a mia sorella Beatrice da S. Paolo di Treviso venticinque libre di denari veronesi piccoli, che i miei eredi le dovranno versare ogni anno finché essa vivrà.

43.

Item, aggiudico, ordino e lascio che con i miei beni venga costruito un monastero presso la Chiesa di S. Maria, situata in Vallagarina, tra Roveredo e Lizzana, nel cui Monastero possano e debbano abitare otto frati dell'Ordine minore, e voglio che per detto Monastero si spenda una somma d'importo fino a tre mila libre di denari veronesi piccoli da impiegarsi nella costruzione della casa, per i libri e per i paramenti sacri e per quant'altro necessario, secondo quanto sembrerà opportuno ai miei fedecommissari, e inoltre che i miei eredi debbano dare in perpetuo ogni anno a detto Monastero e Chiesa, cioè ai confratelli che vi abiteranno, nella misura sottoindicata: ser Aldrighetto e i suoi eredi dovranno dare annualmente in perpetuo settanta stari di buon frumentone e sei carri

di vino buono di schiava secondo la misura di Roveredo e sessantaquattro libbre di denari veronesi piccoli; Guglielmo del q. Azone e suoi eredi dovranno dare annualmente in perpetuo trentacinque stari di buon frumentone, tre carri di vino buono e trentadue libbre di denari piccoli veronesi; i miei eredi dovranno adempiere ciò prescindendo da ogni richiesta, e ciascuno dei predetti sarà tenuto all'offerta verso i frati predetti, o alla suddetta Chiesa; qualora alcuno dei predetti miei eredi, o i suoi successori, decedesse senza eredi, voglio che la sua parte sulla mia eredità sia obbligata interamente ed in perpetuo a favore di questi legati.

44.

Item, lascio alla nobile signora Speronella, mia consorte e figlia del q. Marcobruno da Vinario, tutte le sue vesti, cinture e gioie d'argento e d'oro, e i monili di perle e di margherite che abitualmente porta o che era solita portare, oppure che ha avuto o può aver avuto in suo omaggio, o che per qualsiasi motivo sono state fatte o potessero essere state fatte per lei.

45.

Item, lascio alla predetta mia consorte il mio letto e tutti gli ornamenti ad esso pertinenti con tutte le coperte, lenzuola quant'altro ad esso attinente.

46.

Item, lascio alla predetta mia consorte tutto il mio podere in Valle Leogra (nota: alta Valle del Bacchiglione dal Pian delle Fugazze a Schio), diocesi di Vicenza, per cui mi si paga l'affitto annuo di trecentosessanta libbre di denari veronesi piccoli, podere che lascio a lei libero e con tutti i suoi diritti e pertinenze, in modo che abbia quanto le è necessario per vivere onorevolmente, e ciò anche in soluzione della dote di mille libbre di denari veronesi piccoli avuta da suo padre Marcobruno e della controdote costituita a suo vantaggio, e per tutto ciò che ella potrebbe pretendere a qualsiasi titolo sui miei beni, esclusi i legati sopraindicati.

47.

Item, lascio a ciascuno dei miei servitori, in servizio al tempo della mia morte, cinquanta libbre di denari veronesi piccoli.

48.

Item, lascio, in remissione dell'anima mia e dei miei peccati, liberi i fratelli Enregolino e Montanaro, figli di Federico da Basiano, i fratelli

Bonifacio ed Aventino, figli di Agostino da Avio assieme al loro nipote Guglielmo, figlio del q. Ottobello da Avio, nonché Danesio del q. Adamo dallo stesso luogo. E inoltre Enregolino del q. Francesco, detto Galina, i fratelli Ognibene, Montanaro e Marco figli di Auriletto da Bellumo, Ottone da Serravalle, Bentevegna dalla Costa, Ognibene del q. Bartolomeo Cocco da Roveredo, Agostino ed i suoi fratelli, figli del q. Valentino da Avio, e Donato del q. Belariva da Roveredo, assieme a tutti gli altri miei servi e serve, sia maschi che femmine, costituenti la mia Macinata, ossia i miei famigliari, o appartenenti comunque a condizione servile, chiunque essi siano, di qualsiasi età e condizione, sia nati, che nascituri, sia pervenutimi a titolo ereditario, che acquistati, o acquisiti in qualsiasi altro modo, o che mi spettassero, assieme a tutti coloro che al tempo della mia morte saranno, o che comunque abbiano fatto parte, della mia Macinata, quali servi o serve mie, o miei famigliari o comunque di condizione servile, assieme alle loro mogli, figli e discendenti, che furono per me buoni, fedeli e leali e che lo saranno finché io vivrò; concedo ad essi la piena libertà, nonché concedo e lascio a ciascuno di loro il rispettivo jus Patronatus e jus subiectionis ed ogni altro diritto relativo allo stato di servitù, che io ho avuto su di loro, e su ciascuno e ciascuna di essi, *in modo che essi dal giorno della mia morte in poi conseguano perfetta ed intera libertà; essi saranno – e dovranno comprenderlo di essere – cittadini romani, liberi da ogni vincolo di servitù e pienamente liberati*, inoltre lascio, rimetto ed aggiudico che, ciascuno cui lascio la libertà se avrà contravenuto nell'essermi buono, fedele e leale sia privato di questo legato e che ricada nel primitivo stato di servitù, salvo però che la colpa o il delitto di uno solo, o di alcuni di essi che abbiano contravenuto, non debba nè possa nuocere a qualche altro, o ad alcuni altri di essi.

## 49.

Item, lascio a tutti i predetti servi e serve, alle persone della Macinata, ai famigliari ed agli altri di condizione servile, ed a ciascuno di essi, il peculio e tutte le altre cose, che saranno in loro possesso, o quasi proprietà, al tempo della mia morte, salvo però quanto da loro dovuto ai miei eredi a titolo di affitto, e salve le rendite che erano soliti corrispondermi per i miei possedimenti, che hanno ottenuto da me in affitto; lascio tutte e ciascuna delle cose suddette ai sopraddetti servi e serve, familiari e di servile condizione, ed a ciascuno di essi, sia direttamente che per fedecomesso, con ogni migliore garanzia, diritto, e modalità migliori possibili.

50.

Item, lascio ai predetti fratelli Bonifacio ed Aventino ed al loro nipote Guglielmo ed a ciascuno di essi, secondo la parte posseduta, il casamento con la terra annessa, che confina da due parti con la strada, dalla terza parte con gli eredi del q. Martino, e dall'altra con gli eredi di Dolzo, nonché le altre terre, per le quali erano soliti corrispondermi quattro minali di frumentone, quattro minali di frumento, quattro minali di panico, quattro minali di spelta, e due libbre di pepe assieme alla metà dei frutti, terre tutte situate nella terra e nelle pertinenze di Avio.

51.

Item, lascio al predetto Bonifacio, per sè solo, il prato di Campiglio, distretto di Avio, per il quale mi paga il fitto annuo di sette libbre di denari piccoli.

52.

Item, lascio al predetto Danesio da Avio tutte le terre e i possessi nelle pertinenze di Avio, per i quali versa, a me Testatore, quattro minali di frumentone l'anno, assieme a quelle terre per cui mi paga il fitto di una gallina.

53.

Item, lascio al predetto Enregolino ed a suo figlio Francesco, detto Zelina, quella terra con la casa, situata sulle grave di Roveredo, presso la roggia dei molini, per la quale Zenario, maestro calzolaio di Roveredo, mi paga il fitto annuo di quindici soldi di denari veronesi piccoli.

54.

Item, lascio ad Agostino ed ai suoi fratelli, figli del predetto q. Gualderico da Avio tutti i fitti, che erano tenuti a corrispondermi e che mi versano, per i possedimenti che tengono in affitto da me e per quelli per i quali erano soliti versarmi l'affitto, e questi possedimenti li lascio loro liberi, disponibili e in privata proprietà (a titolo allodiale).

55.

Item, lascio ed aggiudico a Giovanni figlio del q. Abriamo del ser Bonifacio di Castelbarco, ogni mio diritto, che posseggo o che abbia mai acquisito sulle decime della Pieve di Brentonico, che ottenne in feudo dal Vescovo di Verona il predetto Bonifacio.

## 56.

Item, lascio ed aggiudico al nobile milite sig. Aldrighetto del q. ser Federico di Castelbarco, mio fratello, il castello di Lizzana, con tutti i suoi Castellieri di Pertica, di Vallarsa, di Terragnolo, di Pertica Barbarolla, con tutte le terre, possedimenti, masi, prati, monti, decime, Molini, Segherie, diritti, fitti, giurisdizioni, feudi beni allodiali, ed ogni altro diritto ed onoranza di pertinenza di detti Castello e dei suddetti Castellieri, che spettassero comunque di diritto a me Testatore.

## 57.

Item, lascio ed aggiudico al predetto sig. Aldrighetto di Castelbarco, mio nipote, il Castel Beseno e il Castel Pietra, situato tra Beseno e Volano, e la montagna di Folgaria con le sue pertinenze, castellieri, e con tutte le mie terre, possedimenti, masi, molini, segherie, folloni (nota: molini per la lavorazione della lana e dei tessuti), fitti, diritti, decime, giurisdizioni, feudi, beni allodiali, monti, prati, pascoli, ed ogni altro diritto ed onoranza di pertinenza a detti Castello e Castellieri ed alla montagna di Folgaria, che spettano di diritto a me Testatore, in tutta la pieve di Lizzana fino al prato di Adamo, e sopra detto prato in tutta la pieve di Beseno, o di Volano, sia al monte, che al piano, eccettuata la parte di mezzo di Castel Beseno, con i suoi diritti, che appartiene al Vescovado, cioè alla Chiesa Tridentina, che lascio al medesimo Episcopato, ossia alla Chiesa tridentina.

## 58.

Item, lascio ed aggiudico a Guglielmo figlio del q. Azzone del q. sig. Federico di Castelbarco, nipote mio, il Castello di Dorso Maggiore, il Castello di S. Giorgio, il Castello, cioè la torre di Chizzola, la torre cioè il Castello di Serravalle, il Castello, cioè il Castelliere, della Corte, il Castello di Avio, i possedimenti di Borghetto, Ossenigo e Bellumo, con tutti i loro castellieri e con tutte le loro terre, possedimenti, fitti, diritti, decime, molini, segherie, folloni, giurisdizioni, feudi, beni allodiali, onoranze e diritti, spettanti a detti Castelli e Castellieri ed a me di diritto, assieme a tutte le terre, ai possedimenti, ai beni, diritti, feudi, beni allodiali, giurisdizioni ed onoranze, che ho e che mi spettano di diritto in tutta la pieve di Avio; in Ala e in Pilcante, e loro pertinenze e in tutta la pieve di Brentonico – ad eccezione della decima, che lascio con questo mio testamento a Giovanni del q. Abriano di Castelbarco, – nonché della pieve di Avio e loro pertinenze e generalmente quanto si trova a mezzogiorno (sud) del prato di Adamo fino alla Chiusa di Verona,

dalla parte orientale, e ad occidente, dall'altra parte dell'Adige, fino alla porta o alla stretta di Corvaria (l'attuale Preabocco).

59.

Item, lascio ed aggiudico ad Aldrighetto del q. Bonifacio del q. sig. Federico di Castelbarco, mio nipote, il Castello di Castellano, il Castello di Castelnuovo, il Castello di Castelcorno, con tutti i loro castellieri e con tutte le loro terre, possedimenti, redditi, fitti, diritti, decime, molini, segherie, folloni, giurisdizioni, feudi, beni allodiali, onoranze e diritti, nonché le terre, i possedimenti, beni e diritti, feudi e beni allodiali che ivi ho e che spettano di diritto a me a qualunque titolo in tutta la pieve di Lagaro e in tutta la pieve di Gardumo e loro pertinenze.

60.

Item, dico e voglio che a quanto legato con questo mio testamento ai predetti signori Aldrighetto nonché ai suoi nipoti Guglielmo e Aldrighetto non sia fatta alcuna aggiunta, né detrazione, né in modo speciale, né in generale, a favore di qualche persona alla quale ho lasciato qualcosa per testamento.

61.

Item, lascio ed aggiudico al predetto sig. Aldrighetto, mio nipote, la metà delle armi, delle balestre e delle armature, nonché dei vasi, delle masserizie, delle suppellettili e dei generi alimentari, che possederò al tempo della mia dipartita in tutti i miei castelli, e l'altra metà l'aggiudico in parti uguali ai predetti Guglielmo ed Aldrighetto.

62.

Item, lascio, aggiudico e voglio che i predetti Aldrighetto, nonché Guglielmo ed Aldrighetto, siano tenuti e debbano disporre una elemosina universale ai poveri della Val Lagarina che si presenteranno, e ciascuno di essi lo farà ogni anno, e cioè Aldrighetto nel mese di giugno, Guglielmo nel mese di aprile e l'altro Aldrighetto nel mese di ottobre; e queste elemosine i miei eredi saranno tenuti a farle ogni anno in perpetuo.

63.

Item, lascio, ordino e stabilisco quali miei fedecommissari e distributori per eseguire e portare a compimento tutte e ciascuna delle sopradette disposizioni i seguenti signori: il Commendatore dei frati Teutonici di Bolzano, che è o che sarà in carica, fra' Nicola da Pastrengo di Verona, fra' Biagio, del medesimo ordine, del fu sig. Gerardo Soldo da Trento,

e qualora egli non viva più al tempo della mia morte, o non si trovasse più nel Vescovado di Trento, o a distanza superiore di tre giornate, in sua vece il priore dei frati predicatori di Trento, fra' Daniele de Gusmari da Verona, dell'ordine dei frati minori, e se egli per diritto non potesse assumere questo incarico, o non potesse intromettersi in quest'ufficio di commissario, allora gli altri miei fedecommissari incaricati di compiere i miei legati, di distribuire i miei beni e di fare tutte le altre cose, debbano acquisire il suo parere, e dopo la morte di fra' Daniele, di colui che gli succederà nella carica di Guardiano dei frati minori di Verona, nonché il nobile milite sig. Aldrighetto, figlio del q. sig. Federico di Castelbarco, mio fratello; qualora succedesse che il predetto Aldrighetto muoia, prima di assumere questo incarico o di portare a termine tutte le mie volontà, costituisco in suo luogo il maggior dei suoi figli, che vivrà a quel tempo in modo tale che il maggiore dei figli suoi sia sempre, e tale dovrà essere considerato, fedecommissario e sostituito di detto sig. Aldrighetto, o del maggiore dei suoi figli pre-morto. Resta inteso che i predetti Commendatore, Priore e Guardiano saranno coloro che saranno in carica all'atto dell'assunzione di detto incarico; a questi miei fedecommissari do e concedo libera e generale amministrazione, libero e generale mandato e potere di portare a compimento tutte e ciascuna delle predette disposizioni, in modo che essi possano, e ne abbiano il potere, intromettersi, prendere visione, vendere, impegnare, alienare, dare in pagamento tutti i miei beni mobili ed immobili, che possiedo o che in qualsiasi modo possa avere, tanto per loro propria, quanto per autorità giudiziale, senza alcuna contraddizione da parte dei miei eredi, cosicchè essi possano assolvere e adempiere a tutto quanto, ed a ciascuna delle cose, sopra ed infrascritte, dando e concedendo loro, miei fedecommissari, di esigere il denaro a me dovuto da qualsiasi persona, di dichiararsi pagati dei predetti denari, di rilasciare piena ed integra quietanza a coloro che assolveranno i loro debiti ai predetti fedecommissari; i miei eredi non potranno esigere alcuna somma a me dovuta da parte di qualsiasi persona, né convocare (i debitori) né quietanzare; nel caso che i predetti miei fedecommissari non trovassero accordo unanime, che possano decidere, agire e portare a compimento tutte le cose sopra e infradette a maggioranza, cosicchè tutto ciò che sarà stato da loro fatto sia valido e definito.

64.

In tutti gli altri miei beni istituisco miei eredi in parte uguale il nobile Milite sig. Aldrighetto di Castelbarco figlio del q. Federico,

Guglielmo figlio del q. Azone e Aldrighetto figlio del q. Bonifacio, e lascio l'eredità predetta – e tutte e ciascuna delle cose pre-legate – ai predetti Aldrighetto, Guglielmo e altro Aldrighetto, ed a ciascuno di loro, ai seguenti patti, condizioni e modalità: essi eredi, e ciascuno di loro, dovrà mantenere e difendere con la volontà, il consiglio e l'opera la mia persona, i miei onori, i castelli, le fortezze, i diritti e le giurisdizioni, e tutti e ciascuno dei miei beni, che ho, tengo e posseggio, o quasi, o che in futuro potrei acquisire, tenere e possedere, o quasi; essi inoltre, e ciascuno di loro, dovrà e sarà tenuto a mettere a disposizione ogni suo potere e la sua persona, nonché quelle dei loro amici e dipendenti, contro coloro che fossero contro di me, o che di fatto o con le loro opere mi avessero recato ingiuria o molestia o volessero recarmene, e difendermi contro tutti coloro contro i quali durante la mia vita dovessi muovere guerra, o contrastare con le parole e coi fatti; essi non dovranno né a parole, né a fatti, né con qualsiasi trattato entrare in società o in cospirazione con qualsiasi persona che volesse contrastarmi o con la quale fossi in inimicizia, o anche solo che non mi fosse amico; inoltre pongo ancora loro questi patto e condizione, che essi non debbano in alcun modo creare impedimenti ai miei servi ed alle mie serve, ed agli altri di qualsiasi condizione, ai quali ho donato la libertà e lascio che essi eredi debbano mantenere e difendere in condizione di liberi coloro che io ho reso liberi; essi dovranno giurare e agire in modo da osservare e compiere le cose sopraddette e la mia volontà; essi non potranno in alcun modo e con nessun stratagemma, consiglio od opera, impedire i sopraddetti fedecommissari, od alcuno di essi, dal compiere e portare ad effetto le sopraddette mie disposizioni secondo quanto demandato a tutti loro o alla maggioranza di essi.

Qualora i suddetti miei eredi, o alcuno di loro, agisse in contrasto con quanto predetto, o contro parte di ciò, o convenisse in causa per ciò, lascio fin da ora la sua parte, o quella dei contravventori, o degli attori in causa per eredità o legati, a colui o a coloro che avranno osservato ed avranno voluto osservare la mia volontà; nel caso che tutti i miei eredi abbiano contravvenuto a quanto da me sopradisposto, o abbiano convenuto in causa, lascio la mia eredità e tutti i prelegati disposti a favore dei predetti miei eredi, all'Episcopato di Trento e ai frati Teutonici, per metà ciascuno in parti uguali, sotto i patti e condizione che sia l'Episcopato, cioè il Vescovo, che i frati non possano, né debbano vendere, né in toto né in parte questa mia eredità, né rinunciarla, né assegnarla in feudo, né alienare in qualsiasi altro modo a chiunque le cose

così assegnate, volendo io che le parti dei miei beni toccate in qualche modo alla Chiesa Tridentina ed ai frati Teutonici rimangano ad essi, e voglio che in nessun modo alcuna altra persona debba o possa impadronirsi; se i predetti frati Teutonici alieneranno alcunché di ciò che è loro toccato, ciò spetterà all'Episcopato Tridentino; altrettanto se l'Episcopato Tridentino o il Capitolo della Chiesa di Trento, alieneranno quanto loro toccato, ciò diventerà dei predetti frati, e sotto questi patti, condizioni e modalità li sostituisco a vicenda e li prego nei casi sopra descritti di restituirmi a vicenda le cose sopraindicate.

## 65.

Item, affermo, voglio e giudico che se durante la mia vita io abbia assolto o fatto assolvere alcunché di quanto sopradisposto, ciò dovrà intendersi pagato e non potrà più oltre essere richiesto; voglio che questo sia il mio ultimo Testamento e la mia ultima volontà, e che essa abbia vigore testamentario, di codicillo, di donazione per causa di morte, e di ultima volontà ad ogni effetto, diritto e causa, per quanto di meglio ciò potrà valere ed avere effetto; qualora io avessi fatto qualche altro Testamento, ultima volontà o codicillo, io li revoco, e voglio che la presente mia ultima volontà sia quella valida nonostante altre eventuali parole solenni o in altro modo disposte, dalle quali derogo e voglio che sia derogato; la presente scrittura dovrà avere effetto, e prego chiunque sia chiamato per fedecommesso a questa mia eredità «ab intestato», oppure qualora qualcuno convenisse a causa della mia eredità «ab intestato», che ritorni tutto ai miei eredi, secondo quanto più sopra scritto.

## 66.

E tutti voi qui presenti siete chiamati per questo motivo e vi prego, e prego ciascuno di voi, di voler essere testimone di questo mio testamento ed ultima volontà, e chiedo a ciascun notaio di scrivere e sottoscrivere tutte le cose predette.

Io, Bonifacio, notaio, figlio del ser Giovanni da Avio, intervenni e rogato scrissi.

Io Antonio, notaio del fu maestro Corradino da Asillo, intervenni assieme al notaio Bonifacio a tutte le cose predette e rogato di scrivere e sottoscrivere, apposi il mio sigillo e mi sottoscrissi.

Io Cristiano, per Imperiale autorità notaio, figlio del ser Bartolomeo da Roveredo, intervenni a tutte le cose predette assieme ai sopralfirmati

Bonifacio e Antonio e rogato di scrivere e sottoscrivere, apposi il mio sigillo e mi sottoscrissi.

Collazionato il 9 maggio 1697 da  
Georgius Rudolphus Beyer Segretario e ufficiale rogante dell'eccelso Regno  
per la Provincia dell'Austria superiore.

Traduzione dal testo latino: A. Amadori.

#### BIBLIOGRAFIA

- AUSSERER K., *Fonti di storia trentina. Regesti castrobarcensi*, Tip. Monauni, Trento, 1928, p. 13-82.
- CATTERINA R., *I Signori di Castelbarco*, Tip. Serini, Camerino, 1900, p. 159.
- CHINI G. e PRATI C., in *Saggio di annali tridentini dalle origini agli ultimi avvenimenti*, Tip. Roveretana, Rovereto, 1897, p. 128.
- GEROLA G., *Guglielmo Castelbarco*, Soc. ed. Trentina, Trento, 1901, p. 34.
- SANTIFALLER L., *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trentiner Domkapitels*, Universum Verlag, Vienna, 1948, p. XXVIII/560.
- Archivio di Stato - Trento - Atti relativi ai 4 Vicariati - Ms. vari - Sezione latina.
- Archivio comunale di Avio - Fascicolo relativo agli atti del processo Castelbarco - Madruzzo - Manoscritti vari, in tedesco e latino.
- Archivio fam. CastelBarco-Visconti.

RIASSUNTO – Guglielmo di CastelBarco (Castello di Barco) († 1320) fu la persona più conosciuta di questa nobile famiglia che ha svolto un ruolo così importante nel Trentino meridionale. Grazie alla sua abilità ed ai suoi talenti personali egli riuscì a costituire in Vallagarina una piccola signoria; in effetti egli riunì i numerosi piccoli feudi dei suoi fratelli e dei suoi cugini dispersi fra Avio, Brentonico, Mori e Lizzana (Rovereto) in una sola giurisdizione, da Beseno fino alla «Chiusa» di Verona. Egli fu più volte Podestà (cioè il giudice supremo di Verona) quando questa città, che dominava i traffici tra il nord ed il sud lungo la strada dell'Adige, era la capitale della Signoria degli Scaligeri, la quale fra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo era la Signoria più estesa e più importante del nord Italia. In questa maniera egli aveva nelle sue mani una grande potenza, che gli dava una posizione ben affermata fra i suoi contemporanei; egli era certamente a Verona quando arrivò il poeta Dante Alighieri in qualità di ambasciatore dei Signori «da Polenta». Il suo testamento è senza dubbio il documento più importante sulla Vallagarina (l'attuale «comprensorio n. 10» della Provincia Autonoma di Trento) del XIV secolo e ci offre un quadro delle antiche comunità del territorio che si erano costituite attorno alle preesistenti pievi – in particolare Avio e Brentonico appartenenti in quel tempo alla Diocesi di Verona – e Mori, alla Diocesi di Trento, e nelle quali la precedente popolazione veneto-romana si era fusa con i longobardi e i franchi arrivati fra il VI e il IX secolo. E così che l'attuale struttura umana e sociale della Vallagarina e dell'altopiano di Brentonico ebbe la sua origine. Questo testamento ha un'importanza fondamentale anche sotto gli aspetti giuridici, civili ed economici dell'epoca; siamo dell'avviso che la conoscenza di questo documento sia importante per giudicare meglio la storia del tempo durante il quale Guglielmo di CastelBarco ha vissuto e lavorato.

RÉSUMÉ – Guillaume de CastelBarco (Château de Barco) († 1320) fut la personnalité la plus connue de cette noble famille, qui a joué un rôle si important dans l'histoire du Trentino méridional. Grâce à son habilité et ses talents personnels il réussit à constituer dans la vallée Lagarina une petite seigneurie; en effet il réunit les nombreux petits fiefs de ses frères et ses cousins, dispersés entre Avio, Brentonico, Mori et Lizzana (Rovereto) dans une seule juridiction, de Beseno jusqu'à la «Chiusa» de Vérone. Il fut plusieurs fois Podestat (c'est-à-dire le juge suprême de Vérone) lorsque cette ville, qui dominait les trafics entre le Nord et le Sud le long de la route de l'Adige, était la capitale de la Seigneurie des Scaligers, qui entre la fin du XII et le commencement du XIII siècle était la seigneurie la plus étendue et la plus importante du Nord-Italie. De telle façon il avait en sa main une grande puissance, qui lui donnait une position bien affirmée parmi ses contemporains; il était certainement là lorsque le poète Dante Alighieri arrive à Vérone en qualité d'ambassadeur des Seigneurs «da Polenta». Son testament est sans doute le document le plus important sur la vallée Lagarina (l'actuel «arrondissement» 10 de la Province autonome de Trente) du XIV siècle, et nous offre un tableau des anciennes communautés du territoire, qui s'étaient constituées autour des déjà existantes cures religieuses (pievi) – en particulier Avio et Brentonico appartenant, ce temps là, à la diocèse de Vérone, et Mori, de la diocèse de Trente –, et dans lesquelles la précédente population vénéto-romaine s'était fondue avec les longobardes et les francons arrivés entre le VI et le IX siècle. C'est ainsi que l'actuelle structure humaine et sociale de la vallée Lagarina et du haut-plateau de Brentonico eut son origine. Ce testament a une importance fondamentale aussi sous les aspects juridiques, civils et économiques de l'époque; nous jugeons que la connaissance de ce document soit importante pour mieux entendre l'histoire des temps, dans lesquels Guillaume de CastelBarco a vécu et travaillé.

SUMMARY – Guglielmo of CastelBarco was the most distinguished person in his noble family. By his ability and his personal qualities he succeeded in founding a small seigniorie in Vallagarina, merging the small and spread dominions owned by his relatives in Avio, Brentonico, Mori and Lizzana (Rovereto). He held more than once the office of Major (Supreme Judge) of Verona, in the times when Verona was the capital of Princes Scaligeri, the largest and most important Seigniorie in Northern Italy at the end of the 13th and the beginning of the 14th century, which ruled the

*traffics between the North and the South along the river Adige. He had in his hands a considerable power, that distinguished him among his contemporaries, and he was certainly present when Dante Alighieri reached the Court of Scaligeri as an Ambassador of Princes Polenta. His testament is no doubt the most important document about Vallagarina (which is nowadays the 10th District of the Province of Trento) in the 14th century and it paints a picture of the most ancient communities of this area. These rose around the parish and local churches, particularly in Avio, Brentonico (at that time in the diocese of Verona), and Mori, in the diocese of Trento, where the ancient Venetian-Roman peoples blended with the Longobards and the Franks which arrived there between the 6th and the 9th century. They originated what is still the human and urban pattern of Vallagarina and Brentonico Plateau. The testament is fundamental also for the legal, civil and economic aspects of the life of that time and we think the knowledge of it can help to shed light on the history of the time when Guglielmo of CastelBarco lived and worked.*

ZUSAMMENFASSUNG – Wilhelm von CastelBarco-Kastelwarch († 1320) war die berühmteste Persönlichkeit dieser edelen Familie, die so wichtig in der Geschichte des südlichen Teiles des Trentino ist. Wegen seiner Tüchtigkeit und seiner persönlichen Gaben gelang es Ihm eine kleine Herrschaft im Lagertal zu schaffen; in der Tat vereinigte er in seiner Hand die verschiedenen kleinen zerstreuten Lehen seiner Verwandten zwischen Avio, Brentonico, Mori und Lizzana (Rovereto), die er zu einem einzigen Gerichtssprengel von Beseno bis zu Berner-Klausen zusammenschloss. Er war mehrmals Podestà (Bürgermeister d.h. der höchste Richter) von Verona, als diese Stadt, die den Verkehr von Norden nach Süden längs des Wasserweges der Etsch beherrschte, war die Hauptstadt der Herrschaft der Scaliger, die die ausgedehnteste und wichtigste Herrschaft von Nord-Italien zwischen dem Ende des 12. und dem Anfang des 13. Jahrhunderts war. So hatte er in seinen Händen eine grosse Macht, die ihn sehr bekannt unter seine Zeitgenossen machte; sicher war er anwesend, als der Dichter Dante Alighieri in Verona als Bote der Herren «da Polenta» ankam. Sein Testament ist ohne Zweifel die wichtigste Urkunde über das Lagertal (der gegenwärtige Bezirk 10 der Autonomen Provinz Trient) des 14. Jahrhunderts und bietet uns ein Bild des ältesten Gemeinden des Gebietes, die um die damaligen Kirchensprengel entstanden sind - besonders Avio und Brentonico, damals in der Diözese Verona, und Mori der Diözese Trient -, und in denen die frühere venetisch-römische Bevölkerung mit den zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert angesiedelten Langobarden und Franken verschmolzen waren. So entstand das heute noch bestehende menschliche und bauliche Gefüge des Lagertales und der Hochebene von Brentonico. Das Testament ist von grundlegender Bedeutung auch für die juristischen, bürgerlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Zeit; wir meinen das seine Kenntnis dazu beiträgt, die Geschichte der Epoche besser zu verstehen, in der Wilhelm von Kastelwarch lebte und wirkte.